

# JUS

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

2

Anno LXV

Maggio-Agosto 2018

# JUS

## RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

A CURA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**2** Anno LXV  
Maggio-Agosto 2018

Pubblicazione quadrimestrale

Direttore

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI

Comitato di direzione

ENZO BALBONI, MARTA BERTOLINO, ANDREA BETTETINI, AUGUSTO CHIZZINI, PASQUALE DE SENA, GABRIO FORTI, LAURETTA MAGANZANI, ANDREA NICOLUSSI, GAETANO PRESTI, STEFANO SOLIMANO, ALDO TRAVI, GIULIO UBERTIS, GIANLUCA VARRASO, LUCIANO VENTURINI

Comitato di redazione

GIOVANNI BOMBELLI, MATTEO CORTI, GIOVANNI D'ANGELO, SAVERIO GENTILE, ENRICO MARIA MANCUSO, MICHELE MOZZARELLI, RAFFAELLA MURONI, ANNA SAMMASSIMO, VINCENZO SATTA, GIOVANNI SCHIAVONE, FRANCESCA SCOTTI, GIAMMARCO SIGISMONDI

Comitato Scientifico Internazionale

RAFAEL NAVARRO-VALLS (Presidente), VITTORIO COLESANTI, JOSEPH DIMENTO, PIERRE-MARIE DUPUY, GÁBOR HAMZA, MANLIO MIELE, GIOVANNI NEGRI, GIUSEPPE PORTALE, JOHN VERVAELE

Redazione Editoriale/Production Editor: **redazione.vp@unicatt.it**

Abbonamenti/Subscription Editor: **commerciale.vp@unicatt.it**

Dall'annata 2012, "Jus" ha adottato il sistema di *double blind peer review*.

**La rivista è disponibile anche su desktop, tablet e smartphone**

Sul sito <http://jus.vitaepensiero.it>

Articoli full text, Nuove uscite e Archivio digitale

Call for papers, Guide per gli autori e Abbonamenti

**www.vitaepensiero.it**

Libri Ebook Riviste - Anteprime Notizie Interviste e Gallery

Anche su     

© 2018 Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Proprietario: Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

È vietata la riproduzione degli articoli senza il preventivo consenso dell'Editore

ISBN: 978-88-343-3808-7

ISSN (carta): 00226955

ISSN (digitale): 18277942

Prezzo del presente fascicolo:

Privati - carta: per l'Italia € 42,00 - per l'Estero € 66,00

Enti - carta: per l'Italia € 45,00 - per l'Estero € 70,00

Abbonamento annuo:

Privati - carta e online: per l'Italia € 109,00 - per l'Estero € 163,00

Enti - carta e online: per l'Italia € 120,00 - per l'Estero € 180,00

Per accessi simultanei sopra i 15 utenti contattare via email l'ufficio commerciale.

Info e vantaggi per gli abbonati su [www.vitaepensiero.it/abbonamenti](http://www.vitaepensiero.it/abbonamenti)

Redazione e Amministrazione: Università Cattolica del Sacro Cuore - L.go Gemelli, 1-20123 Milano

Redazione: tel. 02/72342368 - mail: [redazione.vp@unicatt.it](mailto:redazione.vp@unicatt.it)

Amministrazione/Abbonamenti: tel. 02/72342310 - mail: [commerciale.vp@unicatt.it](mailto:commerciale.vp@unicatt.it)

Direttore responsabile: Carlo Balestrero

Registrazione del Tribunale di Milano 30 agosto 1949, n. 1536

Copertina: Andrea Musso

Fotocomposizione: F.Ili Sala S.n.c. Seregno (Mb)

Stampa: Arti Grafiche Tibiletti, Azzate (Va)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2018

# Sommario

A. BETTETINI Errore, intelletto e volontà nella Seconda Scolastica. Ricerca storico-dogmatica sull'errore "determinante del consenso" di cui all'art. 1429 c.c.	p.	171
T. GRECO Per un giurista 'repubblicano' Paolo Grossi e l'invenzione del diritto	»	209
F. ARCARIA La polisemica ' <i>iustitia</i> ' di Plinio il Giovane tra filosofia, <i>virtus iudicis</i> ed etica del potere	»	219
M. MOZZARELLI Influenza ed esercizio dell'attività di direzione e coordinamento: un percorso attraverso quattro recenti sentenze	»	261
M. ALLENA Fiscalità e famiglia tra prospettive <i>de jure condendo</i> e principi costituzionali	»	281

## LA POLISEMICA 'IUSTITIA' DI PLINIO IL GIOVANE TRA FILOSOFIA, VIRTUS IUDICIS ED ETICA DEL POTERE

di

FRANCESCO ARCARIA

ABSTRACT: *The research aims to identify the concept of "iustitia" in the works of Pliny the Younger and to ascertain whether this concept coincides or not with the one which marks in a peculiar way the Roman law. From the study emerges that the Plinian idea of "iustitia" does not coincide at all with what is found in Roman law, since a loyal and faithful servant of the State, that is Pliny, proposes a different theorization of iustitia, meaning it as an ideal of "social and economic ethics" of power and, at the same time, as a sure guide in the daily practice of government.*

KEY WORDS: *Plinius the Younger, iustitia, philosophia, virtutes iudicis, social and economic ethics of power, government practic.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Iustitia e philosophia*. – 3. *La iustitia e le virtutes iudicis*. – 4. *Iustitia, economia e finanze*. 5. – *Iustitia ed amministrazione*. – 6. *L'usus munusque iustitiae*. – 7. Conclusioni.

### 1. Premessa

La presente indagine muove dal duplice rilievo che, come è noto, Plinio ricoprì, nell'ambito di un *cursus honorum* di tutto rispetto, numerose cariche, essendo stato inizialmente *decemvir stlitibus iudicandis*, poi questore, tribuno della plebe, pretore, *praefectus aerarii militaris* e *praefectus aerarii Saturni*, successivamente console e *curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis* e, infine, *legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae consulari potestate*<sup>1</sup>, e, dunque, che, nell'esercizio dei molteplici e disparati compiti inerenti a ciascuna di queste diverse cariche, dovette dare applicazione alle norme del diritto romano.

\* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> Su queste cariche, attestate da fonti epigrafiche (tra cui CIL. V.5262) e letterarie, v. S. Gsell, *Étude sur le rôle politique du Sénat romain à l'époque de Trajan*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 7 (1887) p. 377; L. Vidman, *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan* (Praha 1960) pp. 42-51; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary* (Oxford 1966) pp. 72-82; M. Cébeillac, *Les quaestores principis et candidati aux Ier et IIe siècles de l'empire* (Milano 1972) pp. 92-95; R. Scarcia, *'Ad tantas opes processit'*. Note a *Plinio il Giovane*, in *Index* 13 (1985) pp. 302-304; M. Corbier, *Idéologie et pratique de l'héritage (Ier s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.)*, in *Index* 13 (1985) pp. 516-517 e 527 nt. 68; F. Reduzzi Merola, *'Vicarium expedire', 'vicarios dare', 'vicarium expetere' nell'esercito romano*, in *Index* 15 (1987) pp. 385-386 e 393 nt. 19; A. R. Birley, *Onomasticon to the Younger Pliny. Letters and Panegyric* (München-Leipzig 2000) pp. 5-16; D.-A. Mignot, *Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps, d'après sa correspondance* (Aix-en-Provence 2008) pp. 73-112; G.M. Oliviero Niglio, *La 'diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in *I diritti degli 'altri' tra Grecia e Roma* (a cura di A. Maffi e L. Gagliardi) (Sankt Augustin 2011) pp. 373-374; P.L. Carucci, *Senatoconsulti normativi e constitutiones principum: i limiti dell'efficacia territoriale*, in *Index* 45 (2017) p. 60 e nt. 12.

Tutto ciò pone allora allo storico del diritto un preciso interrogativo, nel quale, in buona sostanza, si risolve il tema della ricerca, e cioè quello di individuare se il concetto di *iustitia* presente nelle opere di Plinio coincide, o meno, con quello che connota in maniera del tutto peculiare il diritto romano.

Ora, non è certo questa la sede per illustrare, con dovizia di particolari, quale fosse appunto il significato di '*iustitia*' nell'esperienza giuridica romana e, tuttavia, limitandoci unicamente alle fonti giurisprudenziali romane, nelle quali tale termine ricorre in soli 8 luoghi<sup>2</sup>, può dirsi, in estrema sintesi, che il termine '*iustitia*' non individuava un ordinamento trascendente da contrapporsi al '*ius*' inteso come ordinamento giuridico storicamente vigente, bensì la *ratio* stessa del diritto e, cioè, lo scopo che il diritto positivo si prefigge traducendolo in norme e, quindi, un'idealità che trova nel diritto espressione concreta. I giuristi romani, però, conobbero anche la 'giustizia' nel senso moderno di ordinamento ideale dei rapporti sociali il cui contenuto concreto muta secondo i più svariati criteri religiosi, etici, politici, economici, sociali e pure di semplice opportunità ai quali si richiamano le soluzioni normative di volta in volta ritenute le migliori, ma, in questo caso, fecero ricorso all'*aequitas*', che, prima ancora di essere adeguamento della norma al caso concreto (nel senso derivato dal pensiero aristotelico), si configura, in sostanza, come 'giustizia', alla luce della quale occorre in primo luogo accertare se una norma, oltre che adattabile al singolo caso concreto, sia adeguata al sentimento di giustizia proprio del momento e dell'ambiente storico, ispirando così nuove fonti di produzione del diritto (come, per esempio, il *ius praetorium*) e, soprattutto, attraverso uno sguardo critico sull'ordinamento, assecondando l'emersione di una nuova esigenza di tutela conducente ad un precetto giuridico nuovo o, al contrario, l'individuazione di un limite all'applicazione di una norma preesistente. Da qui, la convinzione della giurisprudenza classica che l'idea di 'giustizia' fosse connaturata all'idea del 'diritto' a tal punto da ritenere che tra '*ius*', '*iustitia*' ed '*aequitas*' vi fosse uno stretto rapporto di interdipendenza che si configurava come una vera e propria osmosi: la giustizia si concreta nel diritto stesso, composto da norme giuste e, per converso, il diritto, attraverso norme giuste, attua la giustizia<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> D. 1.1.1pr. (Ulp. 1 *inst.*); 1.1.1.1 (Ulp. 1 *inst.*); 1.1.10pr. (Ulp. 1 *reg.*); 4.1.3 (Mod. 8 *pand.*); 11.4.5 (Tryph. 1 *disp.*); 16.3.31.1 (Tryph. 9 *disp.*); 47.10.1pr. (Ulp. 56 *ad edict.*); 48.5.18.6 (Ulp. *ad leg. Iuliam de adult.*). I primi tre testi sono ricompresi sotto il primo titolo (rubricato '*De iustitia et ture*') del primo libro del Digesto di Giustiniano.

<sup>3</sup> Sui concetti di '*ius*', '*iustitia*' ed '*aequitas*' nel diritto romano e, in particolare, nella giurisprudenza romana la letteratura è sterminata, per cui si vedano, per una prima approssimazione al tema e senza alcuna pretesa di esaustività, G. Donatuti, '*Iustus*', '*iuste*', '*iustitia*' nel linguaggio dei giuristi classici, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia* 33 (1921) pp. 377-437; A. Carcaterra, *La giustizia e il diritto nella storia del diritto romano* (Bari 1946) pp. III-XXXII; Id., '*iustitia*'

E, allora, è questo il concetto di 'iustitia' anche di un integerrimo funzionario e fedele servitore dello Stato quale Plinio oppure è presente, nelle sue opere, una teorizzazione diversa, magari in linea con quella proposta in una prospettiva tutta politica da Cicerone nell'ultimo secolo della repubblica romana<sup>4</sup> oppure ancora intesa come ideale di 'etica sociale' del potere, che possa confutare la conclusione di chi<sup>5</sup> ha ritenuto che Plinio «se prononce pour l'équité et qu'il module fréquemment la règle de droit afin de l'adapter aux temps nouveaux»?

## 2. Iustitia e philosophia

Il primo dei 15 luoghi pliniani<sup>6</sup> nei quali ricorre il termine 'iustitia' è:

*Epist. 1.10.10 (C. Plinius Attio Clementi suo s.): Soleo non numquam (nam id ipsum quando contigit!), de his occupationibus apud Euphraten queri. Ille me consolatur, adfirmat etiam esse hanc philosophiae et quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam, quaeque ipsi doceant, in usu habere.*

nelle fonti e nella storia del diritto romano (Bari 1949) *passim*; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano. II. La giustizia – Le persone* (Milano 1952) pp. 28-43 e 94-105; Id., *Diritto e giustizia nel pensiero romano*, in *Jus* 9 (1958) pp. 289-314; A. Burdese, *Sul concetto di giustizia nel diritto romano*, in *Annali di Storia del Diritto* 14-17 (1970-1973) pp. 103-119; P. Catalano, voce 'Ius/iustitia/Iustitia', in *Enciclopedia Virgiliana III* (Roma 1987) pp. 66-72 (ampia letteratura citata nelle pp. 71-72); S. Lazzarini, 'Ius', 'iustitia': etimologia e definizioni nei giuristi romani, in *Dispense del Corso Le parole della fede. Dall'esperienza classica alla sapienza cristiana* (Milano, 5-22 ottobre 1993) (a cura di A. Valvo) (Milano 1994) pp. 102-110 (altra letteratura citata nelle pp. 109-110); J. Iglesias-Redondo, 'De iustitia et iure' (*Sobre el Derecho y la Justicia en Roma*), in *Arbor* 175.691 (2003) pp. 1131-1142; N. Rampazzo, 'Iustitia' e 'bellum'. Prospettive storiografiche sulla guerra nella Repubblica romana (Napoli 2012) pp. 1-12 (ivi altra letteratura citata); T. Finkenauer, 'Iustitia' und 'iustus' bei den römischen Juristen, in *Fundamina* 20.1 (2014) pp. 287-300; A. Torrent, *El concepto de 'iustitia' en los juristas romanos*, in *Vergentis* 4 (2017) pp. 39-56 (ivi altra letteratura citata).

<sup>4</sup> Sul punto v. H. Dieter, *Der 'Iustitia'-Begriff bei Cicero*, in *Eirene* 7 (1968) pp. 33-48; F. Cancelli, *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone. Atti del Convegno dell'Accademia Ciceroniana, Arpino 11-12 ottobre 1991* (Roma 1993) pp. 25-51; R. Fossatelli, *Il concetto di 'iustitia' nel De officiis di Cicerone*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone. Atti del Convegno dell'Accademia Ciceroniana, Arpino 11-12 ottobre 1991* (Roma 1993) pp. 107-112; N. Santoro, *La concezione ciceroniana dell'evergetismo e i suoi rapporti col concetto di giustizia*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone. Atti del Convegno dell'Accademia Ciceroniana, Arpino 11-12 ottobre 1991* (Roma 1993) pp. 131-139; A. Accardi, 'Beneficium', 'iustitia' e 'imperium' tra passato, presente e futuro, in 'Επέκειναι 4.1-2 (2014) pp. 59-76. Sul concetto di 'iustitia' di altri autori diversi da Cicerone v., senza pretesa di esaustività, F. Truini, *Giustizia e diritto in Lattanzio*, in *Iustitia* 27 (1974) pp. 100-106; L.J. Swift, 'Iustitia' and *ius privatum*: *Ambrose on private property*, in *American Journal of Philology* 100 (1979) pp. 176-187; E. Cavalcanti, *Aspetti della strutturazione del tema della giustizia nel Cristianesimo antico (Lattanzio, Div. Inst. V-VI)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (a cura di G. Crifò e S. Giglio) VIII (Napoli 1990) pp. 39-63.

<sup>5</sup> D.-A. Mignot, *Droit, équité et humanisme d'après la correspondance de Pline le Jeune*, in *Revue historique de droit français et étranger* 66 (1988) p. 603.

<sup>6</sup> X. Jacques – J. Van Ooteghem, *Index de Pline le Jeune* (Bruxelles 1965) p. 472.

Plinio, dopo avere ricordato di essersi talvolta lamentato con l'amico filosofo stoico Eufrate<sup>7</sup> del fastidio che gli procuravano i suoi obblighi amministrativi e giudiziari (*Soleo ... queri*)<sup>8</sup> – inerenti alla sua carica di *praefectus aerarii militaris*<sup>9</sup> o di *praefectus aerarii Saturni*<sup>10</sup> – di cui aveva fatto menzione nel paragrafo immediatamente precedente<sup>11</sup>, afferma che Eufrate lo aveva rincorato sottolineando l'importanza di queste sue attività e, soprattutto, sostenendo che fosse «*hanc philosophiae et quidem pulcherrimam partem*» lo svolgere un'attività amministrativa (*agere negotium publicum*), l'istruire un processo (*cognoscere*), il giudicare una causa (*iudicare*) e, infine, il «*promere et exercere iustitiam*», cioè mettere in pratica tutto ciò che i filosofi stessi insegnano (*quaeque ... habere*).

Ora, quel che occorre rimarcare è, per un verso, la circostanza che Plinio, nel rivolgersi al maestro di filosofia Eufrate, ottiene da questi una risposta avente il carattere non di concreto suggerimento giuridico, bensì di insegnamento filosofico di portata generale<sup>12</sup> che, come si legge nel paragrafo successivo<sup>13</sup>, viene pienamente condiviso da Plinio: è filosofia e, anzi, ne è la parte più bella anche «*agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*»<sup>14</sup>. E, per altro verso, il significato

<sup>7</sup> Su Eufrate – conosciuto da Plinio in Siria durante il suo servizio militare (*epist.* 1.10.2: *Hunc ego in Syria, cum adulescentulus militarem*): C. Solimena, *Plinio il Giovine e il diritto pubblico di Roma* (Napoli 1905) pp. 25 e ntt. 4-5, 75-76 e nt. 1 e 189 e nt. 2; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 109 – e sul suo rapporto con la *philosophia* dei giuristi e, in particolare, D. 1.1.1.1 di Ulpiano v., ampiamente e per tutti, P. Grimal, *Deux figures de la 'Correspondance' de Pline: le philosophe Euphratès et le rhéteur Isée*, in *Latomus* 14 (1955) pp. 370-381 e, specialmente, A. Mantello, *Un illustre sconosciuto tra filosofia e prassi giuridica: Eufrate d'Epifania*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino II* (Napoli 1984) pp. 963-995.

<sup>8</sup> Secondo il Mantello, *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 963, «il fine narcisistico e – perché no? – civettuolo di far apparire sommo sacrificio un impegno pubblico lucidamente programmato, è sin troppo evidente. E lo stesso tentativo di trovar consolazione ad un sacrificio del genere nella dottrina di un filosofo contemporaneo, Eufrate, sa molto di artefatto e di artificioso».

<sup>9</sup> T. Mommsen, *Étude sur Pline le Jeune* [traduzione di C. Morel] (Paris 1873) p. 8; C. Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., p. 43; P. Grimal, *Deux figures*, cit., p. 378.

<sup>10</sup> A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 110-111; D. Nörr, *L'esperienza giuridica di Gellio (Noctes Atticae XIV 2)*, in *Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell'impero* (Roma, 27-28 aprile 1995) (Roma 1996) pp. 40-41.

<sup>11</sup> ... *distringor officio ut maximo sic molestissimo: sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed inlitteratissimas litteras*. Su questo testo v. R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 109 (1992) p. 250. Sull'espressione «*sedeo pro tribunali*», che ricorre nel testo, v. S. Panayotakis, *Three Death Scenes in Apollonius of Tyre*, in *The Ancient Novel and Beyond* (edited by S. Panayotakis, M. Zimmerman and W. Keulen) (Leiden 2003) p. 153 nt. 22.

<sup>12</sup> Così, giustamente, D. Nörr, *L'esperienza giuridica*, cit., p. 41.

<sup>13</sup> *Mibi tamen hoc unum non persuadet, satius esse ista facere quam cum illo dies totos audiendo discendoque consumere ...*

<sup>14</sup> Il Nörr, *L'esperienza giuridica*, cit., p. 42, ha debitamente sottolineato come, in ordine all'influenza della filosofia sul diritto romano, «si dovrebbero esaminare le fonti sotto l'aspetto della misura in cui magistrati, giudici o anche giuristi romani ricorrevano a filosofi come consiglieri giuridici». E, a



non giuridico del termine 'iustitia', ciò che può affermarsi ove si consideri che l'ambito del 'giuridico' era esaurito, in riferimento all'attività amministrativa, dall'«*agere negotium publicum*» e, in relazione a quella giudiziaria, dal «*cognoscere*» e «*iudicare*».

Ed è particolarmente importante, a mio avviso, il fatto che, in tale contesto, nel quale viene in considerazione un'idea filosofica della *iustitia*, questa venga qualificata da due verbi, «*promere*» ed «*exercere*», che, utilizzati per evidenziare rispettivamente il suo 'apparire', 'manifestarsi', 'rivelarsi', 'dispiegarsi' ed il suo 'praticarsi'<sup>15</sup> ed 'applicarsi', ne sottolineano la valenza di concetto ideale e, insieme, di guida sicura nella quotidiana pratica di governo<sup>16</sup>.

Se perciò può concordarsi con il Mantello<sup>17</sup>, laddove evidenzia come Eufrate tendesse addirittura ad identificare la filosofia con la prassi e, quindi, a proporre una sorta di concezione filosofica «che privilegia l'*actio vitae* rispetto all'elaborazione teorica e considera quest'ultima un suppor-

questo proposito, va detto che la valutazione che è stata data sulla personalità di Eufrate è discordante. Infatti, vi è stato chi, come il Bollici, *La giurisprudenza e la vita di Plinio il Giovane* (Roma 1873) p. 180, ha ritenuto che «il giudizio che Plinio ha di Eufrate, è quale sarebbe desiderabile in ogni uomo, in ogni scrittore, in ogni filosofo; essendoci dipinto per probo e prudente, ma non per uno di quei santoni settari, che maledicono tutto il genere umano perché è imperfetto o non si accomoda co'loro placiti; onde si può dire che Plinio nel lodare quelle eccelse virtù, mostra bene d'intenderle e di possederle». E chi, invece, ha sostenuto esattamente il contrario. Così, secondo il Grimal, *Deux figures*, cit., pp. 380-381, il pensiero filosofico di Eufrate non testimonia affatto una grande originalità, dovendosi ritenere di essere in presenza «d'un conféréncier plutôt que d'un penseur» che avrebbe avuto su Plinio probabilmente un'influenza più letteraria che filosofica, non apportando in quest'ultimo campo «rien de personnel». E, sulla stessa falsariga, il Mantello, *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 965, ha puntualizzato che Eufrate «fu uno di quei saggi à la page tra la seconda metà del primo secolo d.C. e gli inizi del secondo, che rispecchiavano in tutto e per tutto le luci e le ombre – più le ombre che le luci – del loro tempo ... Il perbenismo fu il suo tratto caratteristico, ammantato di gravità stoicηγgiante e di venature platonizzanti, volto al compromesso, pronto a soccorrere l'*establishment* e a fargli ascoltare soltanto quel che desiderava udire». Ed è chiaro, inoltre, «che la figura del filosofo rigido o impegnato non fa per Eufrate. L'ascetismo non è per lui, né tanto più lo è la critica del reale. Quel che preme è esser seri, ma non tragici, indicare precetti non dispiacevoli e soprattutto tutelare le regole del gioco. In una parola: individualismo e moderazione, concretezza e difesa dei valori dominanti si combinano a sostegno e a fondamento teorico dello *status quo* o, se si preferisce, dei rapporti di forza esistenti nelle strutture materiali ... E in questo senso, la sua dottrina ha tutte le carte per sedurre ben determinati ceti della società romana, i più impegnati sul fronte del 'pubblico' ... Il caso di Plinio, in particolare, *docets*» (pp. 968-969).

<sup>15</sup> In questo senso v. V. Marotta, 'Multà de iure sanxit'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) p. 129, che traduce la frase «*promere et exercere iustitiam*» con «tradurre in pratica la giustizia». Cfr. R. Morello, *Confidence, 'Invidia', and Pliny's Epistolary Curriculum*, in *Ancient Letters. Classical and Late Antique Epistolography* (edited by R. Morello and A.D. Morrison) (Oxford 2007) p. 185, che traduce la medesima frase con «*expounds and administers justice*».

<sup>16</sup> Così anche M. Pani, *Sviluppi della tematica dell'otium in Plinio il Giovane*, in Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*2 (Bari 1993) p. 191, che traduce la frase «*promere et exercere iustitiam, quaeque ipsi doceant*» con «mettendo quindi in pratica quei precetti di giustizia che si insegnano nella dottrina».

<sup>17</sup> *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 973.

to necessario, ma non esclusivo, del comportamento pratico», assumendo «l'agire concreto ad elemento centrale della *philosophia*» e ponendo «in subordine la riflessione teorica», ciò che si evince chiaramente dal superlativo «*pulcherrima*» che accompagna l'espressione «*pars philosophiae*» insieme all'«*etiam*» ed all'«*et quidem*» introdotti subito prima (*adfirmat etiam esse hanc philosophiae et quidem pulcherrimam partem*)<sup>18</sup>, deve invece dissentirsi dall'idea che la scansione di forme verbali correlate alla «*pulcherrima pars philosophiae*»<sup>19</sup> – «*agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*» – richiami alla mente «solo concretezza e realtà»<sup>20</sup>.

Infatti, ciò vale solamente per l'«*agere negotium publicum, cognoscere, iudicare*», che si riferiscono a ben determinate funzioni pubbliche ed al 'diritto vivente' prodotto dai loro titolari quotidianamente<sup>21</sup>, ma non anche per il «*promere et exercere iustitiam*», che, muovendosi in un ambito metagiuridico, finisce per costituire il punto di incontro tra attività giuridica (amministrativa e giudiziaria) e momento filosofico<sup>22</sup>.

Così, la '*iustitia*' di Plinio finisce con il coincidere con quella di Eufrate, che aveva affermato «la primauté de la Justice dans la vie morale. La Justice, selon lui, est l'épanouissement de la vertu dans le domaine théorique»<sup>23</sup>, ma si colora pure di venature pratiche, ciò che sembra essere confermato dalla frase finale dell'*epistula* «*quaeque ipsi doceant, in usu habere*», nella quale «la doctrine 'théorique' (*docere*) est mixte en pratique (*in usu*) par le magistrat romain»<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 974.

<sup>19</sup> Su tale frase v. R. Morello, *Confidence*, cit., p. 186.

<sup>20</sup> *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 974.

<sup>21</sup> Così, giustamente, A. Mantello, *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 974.

<sup>22</sup> Come osserva il Pani, *Sviluppi*, cit., p. 191, «siamo evidentemente ben lontani non solo dal rifugio nel disimpegno pubblico di alcuni stoici d'opposizione' delle generazioni precedenti, ma anche dalle teorizzazioni della superiorità dello studio e della riflessione sul *negotium* e piuttosto in una fase di elaborazione ideologica delle attività amministrative appesantite dalle necessità del governo dell'impero».

<sup>23</sup> P. Grimal, *Deux figures*, cit., p. 80.

<sup>24</sup> P. Grimal, *Deux figures*, cit., p. 80 nt. 4. *Contra* A. Mantello, *Un illustre sconosciuto*, cit., p. 974, secondo cui «*docere* – si badi – non sta per 'insegnamento nascente dalla riflessione teorico- astrattizzante'. Sta piuttosto per 'insegnamento che vien dall'agire' (e che non può non essere *in usu*, di guida nel futuro)». Ma tale critica non sembra cogliere nel segno, dal momento che l'Hus, *Docere' et les mots de la famille de 'docere'*. *Étude de sémantique latine* (Paris 1965) p. 136, in questo accuratissimo studio sul significato del verbo '*docere*' (pp. 13-162), ha dimostrato che tale termine ha nella fonte pliniana in esame, come in moltissime altre testimonianze letterarie del I sec. d.C., il significato di 'insegnamento professionale', applicandosi «le plus souvent au professeur rémunéré» di filosofia, grammatica e retorica. Per un'ampia indagine storico-lessicale del verbo '*docere*' v. ancora A. Hus, '*Docere' et les verbes de sens voisin en latin classique*, in *Revue de Philologie* 45 (1971) pp. 258-273.

E, invero, tale conclusione sembra trovare una precisa conferma in:

*Epist.* 1.22.6-7 (C. *Plinius Catilio Severo suo s.*): ... *non facile quemquam ex istis, qui sapientiae studium habitu corporis praeferunt, huic viro comparabis. Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotiisque versatur, multos advocacione, plures consilio iuvat. Nemini tamen istorum castitate, pietate, iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit ...*

In questa lettera, nella quale Plinio «traccia un profilo vivace e dettagliato»<sup>25</sup> della personalità scientifica del famoso giurista Aristone, lodandone nel secondo paragrafo<sup>26</sup> la conoscenza della storia e l'avvedutezza nel cogliere i nessi tra l'*antiquitas* ed il *ius*<sup>27</sup> e prospettando nel terzo paragrafo<sup>28</sup> il ricorso da parte di questo giureconsulto al criterio del dubbio quale parametro per affrontare problemi e tematiche giuridiche<sup>29</sup>, colpisce innanzitutto il fatto che la filosofia venga giudicata in maniera del tutto antitetica rispetto all'elogio che lo stesso Plinio ne aveva invece fatto nell'*epistula* prima esaminata, dal momento che si puntualizza ora che nessun filosofo può essere messo alla pari con Aristone (*non facile ... huic viro comparabis*)<sup>30</sup>, il quale rimaneva estraneo alle dispute scolastiche (*Non quidem gymnasia ... otium suumque delectat*), attratto, piuttosto, dalla concretezza del diritto (*sed in toga ... plures consilio iuvat*)<sup>31</sup>.

Plinio, però, nel concludere affermando che nessun filosofo gli stava davanti nemmeno «*castitate, pietate, iustitia, fortitudine*» (*Nemini ... pri-*

<sup>25</sup> S. Tafaro, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario Romanistico Gardesano* (19-21 maggio 1976) (Milano 1976) p. 51.

<sup>26</sup> *Quam peritus ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet!* ... Su questo paragrafo v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 137; M. Lauria, *Ius. Visioni romane e moderne. Lezioni*<sup>2</sup> (Napoli 1962) pp. 200-201; J. Bodel, *The publication of Pliny's Letters*, in *Pliny the Book-Maker. Betting on Posterity in the Epistles* (edited by I. Marchesi) (New York-Oxford 2015) p. 61.

<sup>27</sup> Sul punto v. M. D'Orta, *Diritto e storia: percorsi in sinergia*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* (diretto da G. Labruna ed a cura di M.P. Baccari e C. Cascione) I (Napoli 2006) pp. 791-792 e V. Scarano Ussani, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in Id., *'Disciplina iuris' e altri saperi* (Napoli 2012) pp. 124 e 126.

<sup>28</sup> ... *Quid est, quod non statim sciat? Et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit.* Su questo paragrafo v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 137-138 e J. Bodel, *The publication*, cit., p. 61 e, più ampiamente, F. Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano II* (Torino 1995) pp. 90-93.

<sup>29</sup> Sul punto v., ampiamente, A. Mantello, *I dubbi di Aristone* (Ancona 1990) *passim* e V. Scarano Ussani, *Il 'probabilismo'*, cit., pp. 133-140.

<sup>30</sup> Sul significato di questa frase v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 138.

<sup>31</sup> Su questa frase v. A. Steinwenter, *Rhetorik und römischer Zivilprozeß*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 65 (1947) p. 108 e nt. 132 e W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der Römischen Juristen*<sup>2</sup> (Graz-Wien-Köln 1967) p. 319.

mo loco cesserit), e quindi in un ambito esclusivamente morale<sup>32</sup>, sembra riecheggiare il tema della *'iustitia'* di cui alla lettera prima esaminata, cioè quale elemento di mediazione tra attività giuridica, in questo caso forense e rispondente, e momento filosofico, rappresentato qui dai *'valori'* ai quali lo stesso Plinio si richiama per disegnare il ritratto di Aristone<sup>33</sup>.

E non vi è chi non veda allora come Plinio, pur nell'enfasi retorica del suo discorso, configuri la *'iustitia'*, insieme alle altre virtù morali, quali la *castitas*<sup>34</sup>, la *pietas*<sup>35</sup> e la *fortitudo*<sup>36</sup>, come elemento fondamentale delineante,

<sup>32</sup> Così, giustamente, L. Castagna, *Teoria e prassi dell'amicizia in Plinio il Giovane*, in *Plinius der Jüngere und seine Zeit* (herausgegeben von L. Castagna und E. Lefèvre) (München-Leipzig 2003) p. 149 e V. Scarano Ussani, *Il 'probabilismo'*, cit., p. 128, secondo cui, nella descrizione pliniana della figura di Aristone, la sua cultura enciclopedica si fondeva con tutta una serie di doti morali che coniugavano le antiche *virtutes*, proprie della tradizione romano-italica, con valori e comportamenti derivanti dalle suggestioni della filosofia, e che convivevano con le incertezze del dubbio, con la conseguenza che Aristone, agli occhi di Plinio, appariva come un modello nel quale si incarnavano mirabilmente, per un verso, doti morali e sapienza e, per altro verso, valori tradizionali e razionalità filosofica. V., inoltre, ma più limitatamente, ancora V. Scarano Ussani, *'In libro Aristonis iureconsulti'*, in Id., *'Disciplina iuris' e altri saperi* (Napoli 2012) p. 162.

<sup>33</sup> In argomento v. V. Scarano Ussani, *Ermeneutica, diritto e 'valori' in L. Nerazio Prisco*, in *Labeo* 23 (1977) p. 196; Id., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso* (Napoli 1979) p. 75.

<sup>34</sup> Su questa *virtus* v. W. Eisenhut, *'Virtus Romana'. Ihre Stellung im römischen Wertesystem* (München 1973) p. 185 ed E. Forbis, *Municipal Virtues in the Roman Empire. The Evidence of Italian Honorary Inscriptions* (Stuttgart-Leipzig 1996) pp. 85-88. In specifico riferimento a Plinio, R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes": Gender and Exemplarity in the Letters*, in *EuGeSta* 4 (2014) p. 229.

<sup>35</sup> Su questa *virtus* v. M.P. Charlesworth, *'Pietas' and 'Victoria': the Emperor and the Citizen*, in *The Journal of Roman Studies* 33 (1943) pp. 1-10; P. Oksala, *'Fides' and 'Pietas' bei Catull*, in *Arctos* 2 (1958) pp. 88-103; W. Eisenhut, *'Virtus Romana'*, cit., pp. 80-85 e nt. 236 (ivi altra letteratura citata) e 213; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor and his Virtues*, in *Historia* 30 (1981) pp. 302, 305, 310 e 320; C. J. Classen, *'Virtutes Romanorum'. Römische Tradition und griechischer Einfluß*, in *Gymnasium* 95 (1988) pp. 291-292, 295-296 e 300; J.R. Fears, *The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (herausgegeben von W. Haase) II.17.2 (Berlin-New York 1989) pp. 891-892 e l'ampia letteratura citata a p. 844; E. Forbis, *Municipal Virtues*, cit., pp. 56-60; G. Cresci Marrone, *'Pietas' di Ottaviano e 'pietas' di Sesto Pompeo*, in *Temi Augustei. Atti dell'incontro di studio Venezia, 5 giugno 1996* (a cura di G. Cresci Marrone) (Amsterdam 1998) pp. 7-20; R. Turcan, *The Gods of Ancient Rome. Religion in Everyday Life from Archaic to Imperial Times* [translated by A. Nevill] (New York 2001) pp. 1-13; A.I. Clemente Fernández, *Dilucidando conceptos: 'pietas' y 'caritas'*, in *Revista internacional de derecho romano* 9 (2012) pp. 224-248; R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., p. 227, in specifico riferimento a Plinio; T.C. Hoklotubbe, *Civilized Piety. The Rhetoric of 'Pietas' in the Pastoral Epistles and the Roman Empire* (Waco 2017) *passim*. Sulle ripercussioni di questo concetto morale sul diritto romano v. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II*, cit., pp. 146-150 e, recentemente, J.E. Grubbs, *Promoting 'pietas' through Roman law*, in *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds* (edited by B. Rawson) (Malden 2011) pp. 377-392; B. Breij, *Dilemmas of 'Pietas' in Roman Declamation*, in *Sacred Words: Orality, Literacy and Religion. Orality and Literacy in the ancient World* (edited by A.P.M.H. Lardinois, J.H. Blok and M.G.M. Van der Poel) VIII (Leiden-Boston 2011) pp. 329-348; J. Kranjc, *Virtues in the Law: The Case of 'Pietas'* (New York 2012) *passim*; A. López Güeto, *'Pietas romana' y sucesión mortis causa* (Valencia 2016) *passim*. Ma v. pure J.-P. Callu, *'Pietas Romana'. Les monnaies de l'impératrice Théodora*, in *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé* (Roma 1974) pp. 141-151 e C. Perassi, *La creazione di un tipo monetale. Il caso di 'pietas' sulle emissioni romane di età repubblicana*, in *Aevum* 71.1 (1997) pp. 123-149.

<sup>36</sup> Su questa *virtus* v., ampiamente, W. Eisenhut, *'Virtus Romana'*, cit., pp. 40-44, 58, 116 e nt. 336, 118, 120, 128-132, 150-151, 157, 159, 165, 184-185, 207 e 213 e, più limitatamente, A. Wallace-

ovviamente insieme alla competenza giuridica, la figura ideale del giurista, che finisce così per assurgere a simbolo di un'ars nella quale il tecnicismo tipico del *ius* non può essere in alcun modo disgiunto dall'impegno esistenziale della *iustitia*.

E, invero, il tema della 'iustitia' come virtù morale che concorre, insieme ad altre, a qualificare in senso positivo, tipologie di soggetti diverse da quella del giurista, si rinviene anche in:

*Epist.* 3.2.2-3 (C. *Plinius Vibio Maximo suo s.*): *Arrianus Maturus Altinatium est princeps; cum dico princeps, non de facultatibus loquor, quae illi large supersunt, sed de castitate, iustitia, gravitate, prudentia. Huius ego consilio in negotiis, iudicio in studiis utor; nam plurimum fide, plurimum veritate, plurimum intellegentia praestat.*

In questo caso, la *iustitia*, in aggiunta alla *gravitas* (di cui dirà nel paragrafo successivo), alla *prudentia*<sup>37</sup>, virtù che esprime la capacità politica<sup>38</sup>, ed alla *castitas*, che significativamente ricorre anche nella lettera precedentemente esaminata, qualità tutte che «seem what is required in a government official»<sup>39</sup>, viene utilizzata da Plinio per individuare addirittura come «princeps»<sup>40</sup> l'amico Arriano Maturus (*Arrianus Maturus Altinatium est princeps; cum dico princeps*)<sup>41</sup>, del quale si mettono in luce non solo le grandi ricchezze (*non de facultatibus ... large supersunt*), ma, come si è

Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 301-303; L. Castagna, *Teoria e prassi*, cit., p. 149; C. Balmaceda, 'Virtus Romana'. *Politics and Morality in the Roman Historians* (Chapell Hill 2017) pp. 36 e 39-40. In specifico riferimento a Plinio, R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., pp. 217-218, 221 e 229-230.

<sup>37</sup> Su questa *virtus* v. W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 75 e 141 nt. 415; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., p. 301; L.V. Ciferri, *Le concept de 'prudentia' par rapport à la loi chez Cicéron*, in *Revue internationale de droits de l'antiquité* 40 (1993) pp. 209-225; A. Lehmann, 'Prudentia' à Rome: *étymologie et archéologie d'une notion*, in *Chroniques italiennes* 60.4 (1999) pp. 31-43; L. Graverini, 'Prudentia' and 'providentia'. *Book XI in Context*, in *Aspects of Apuleius' Golden Ass* (edited by W. Keulen and U. Egelhaaf-Gaiser) III (Leiden-Boston 2012) pp. 86-106; F. Santangelo, *Divination, Prediction and the End of the Roman Republic* (Cambridge-New York) pp. 56-68; R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., pp. 230-231, in specifico riferimento a Plinio; L. Traversa, 'Prudentia' e 'providentia' in *Cicerone. Il "ritorno al futuro" dal de inventione al de officiis*, in *Historia* 64.3 (2015) pp. 306-335. Ma v. pure, in una prospettiva storiografica, G. Spinosa, *Antonio Genovesi: una rilettura illuminista delle virtù compagne della saggezza ('prudentia/phronesis')*, in *Lexicon Philosphicum* 3 (2015) pp. 305-321.

<sup>38</sup> S. Gori, *Le nozioni di 'bonos' e 'munus' in Plinio il Giovane*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* (a cura di M. Pani) III (Bari 1994) p. 362.

<sup>39</sup> A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 211.

<sup>40</sup> Su tale appellativo v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 211 e, più recentemente, J.N. Adams, *Social Variation and the Latin Language* (Cambridge 2013) pp. 220-221.

<sup>41</sup> Secondo il Pani, *Le raccomandazioni nell'epistolario di Plinio*, in Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) p. 147, *Arrianus Maturus* sarebbe stato «candidato per un posto incerto forse nello staff del governatore».

visto pure per Aristone, anche la competenza, qui avente ad oggetto gli affari pubblici (*negotia*)<sup>42</sup> ed i componimenti letterari (*studia*): un consigliere e critico letterario di Plinio (*Huius ego consilio ... utor*), quindi, attento ed onesto, leale (*plurimum fide*)<sup>43</sup>, schietto (*plurimum veritate*) e competente (*plurimum intellegentia*)<sup>44</sup> e, probabilmente, come sembrerebbe potersi desumere, per antitesi, dal fatto che egli fosse «*princeps, non de facultatibus*», con un tenore di vita sobrio e, per di più, integro nei costumi (*castitate*).

<sup>42</sup> Per un collegamento tra ricchezza e virtù politiche v. M. Chioccioli, *La ricchezza come 'materia' per la virtù politica: un percorso esegetico fra Seneca Vita b. 22.1 e Marziale 11.5*, in *Prometheus* 33 (2007) pp. 137-144.

<sup>43</sup> Sul significato di 'lealtà' del termine '*fides*' come valore finalizzato a salvaguardare ed a garantire la credibilità dei legami di patronato ed amicizia v., anche in riferimento al passo in esame, N. Barbuti, *La nozione di 'fides' in Tacito e Plinio il Giovane*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* (a cura di M. Pani) III (Bari 1994) pp. 281-283, 289 e 294. Ma v. pure P. Oksala, '*Fides*' und '*Pietas*', cit., pp. 88-103; V. D'Agostino, *La 'fides' romana*, in *Rivista di studi classici* 9 (1961) pp. 73-86; P. Boyancé, '*Fides Romana*' et la vie internationale [1962], in Id., *Études sur la religion romaine* (Roma 1972) pp. 105-119; P. Boyancé, '*Fides*' et le serment, in *Hommages à Albert Grenier* I (Bruxelles 1962) pp. 329-341; Id., *Les Romains, peuple de la fides*, in *Bulletin de l'Association Guillaume Budé* 23 (1964) pp. 419-435; M. Merten, '*Fides Romana*' bei Livius (Frankfurt am Main 1965) *passim*; W. Eichenhut, '*Virtus Romana*', cit., pp. 29, 40, 55 e 109-110; J. Hermann, '*Fundamentum est iustitiae fides*'. Vergleichende Betrachtung zu Cicero (*De officiis* 1,20 ff.) und Ambrosius (*De officiis ministrorum* 1,139 ff.) [1975], in Id., *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte* (München 1990) pp. 315-320; G. Freyburger, *La morale et la 'fides' chez l'esclave de la comédie*, in *Revue des études latines* 55 (1977) pp. 113-127; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., p. 303; G. Freyburger, '*Fides*'. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne (Paris 1986) *passim*; C.J. Classen, '*Virtutes Romanorum*', cit., pp. 295, 298 e 301; E. Forbis, *Municipal Virtues*, cit., pp. 62-64; M.L. Moreno, '*Pudicitia*' y '*fides*' como tópicos amorosos en la poesía latina, in *Emerita* 75.1 (2007) pp. 3-18, cui adde l'ampia letteratura citata dal Fears, *The Cult of Virtues*, cit., p. 843.

<sup>44</sup> Sul significato di 'competenza' del termine '*intellegentia*' v. A. Hus, '*Intellegentia*' et '*intellegens*' chez Cicéron, in *Hommages à Jean Bayet* (édités par M. Renard) (Bruxelles-Berchem 1964) pp. 266-267 e, per un'ampia indagine storico-lessicale di tale lemma, ancora A. Hus, '*Intellegentia*' et '*intellectus*' en latin impérial, in *Hommages à Marcel Renard* (édités par J. Bibauw) I (Bruxelles 1969) pp. 449-450 e 461-462, il quale puntualizza che, nelle fonti letterarie del periodo ricompreso tra Augusto ed Adriano, questa locuzione costituì «una variante élégante de la *prudentia* e du *iudicium*» (p. 450). Ma v. pure, più limitatamente, G. Romaniello, *Dalla tenebra alla luce semantica. Nei segreti della glottologia* (Roma 2002) pp. 53-54, e, in riferimento rispettivamente a Boezio ed Ilario di Poitiers, J. Magee, *Boethius on Signification and Mind* (Leiden-New York-København-Köln 1989) pp. 142-149 e D. Corry, '*Ministerium rationis reddendae*'. An Approximation to Hilary of Poitiers' Understanding of Theology (Roma 2002) pp. 119-192. Sul rapporto tra '*intellegentia*' e giustizia romana v., recentemente, I. Nazarov, *Role and importance intelligentsia administration of justice in ancient Rome*, in *Travel Law Quarterly* 3 (2015) pp. 206-211. Sull'uso, da parte di Plinio, del verbo '*intelligere*' anziché '*intellegere*' – che ricorre nelle sue opere per ben 42 volte con il significato, che si rinviene anche nelle altre fonti letterarie, di 'capire', 'rendersi conto' ed 'accorgersi' e mai per designare l'attività giudiziaria: F. Arcaria, '*Referre ad principem*'. Contributo allo studio delle epistulae imperiales in età classica (Milano 2000) pp. 215-216 e nt. 112 (ivi fonti e letteratura citate) – v. X. Jacques – J. Van Ooteghem, *Index de Pline*, cit., p. 441.

### 3. La 'iustitia' e le virtutes iudicis

In diverse *epistulae* Plinio affronta poi il tema della *iustitia* inquadrandolo in quello più ampio delle *virtutes iudicis*:

*Epist. 6.31.1-2 (C. Plinius Corneliano suo s.): Evocatus in consilium a Caesare nostro ad Centum Cellas (hoc loco nomen) magnam cepi voluptatem. Quid enim iucundius quam principis iustitiam, gravitatem, comitatem in secessu quoque, ubi maxime recluduntur, inspicere? Fuerunt variae cognitiones, et quae virtutes iudicis per plures species experirentur.*

Plinio, chiamato da Traiano – probabilmente verso la metà del 107 d.C.<sup>45</sup> – a partecipare ad alcune sedute giudiziarie del *consilium principis* a *Centum Cellas* (*Evocatus ... ad Centum Cellas*)<sup>46</sup>, nelle quale si erano svolti processi<sup>47</sup> di diverso genere (*variae cognitiones*)<sup>48</sup> – il più noto dei quali è certamente quello contro Gallitta<sup>49</sup>, ricordato nei paragrafi 4-6 della

<sup>45</sup> T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*<sup>2</sup> (Napoli 1992) p. 163 e nt. 66.

<sup>46</sup> Su tale frase v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 391-392 e C. Davenport, *Cassius Dio and Caracalla*, in *The Classical Quarterly* 62.2 (2012) p. 800 e nt. 21. Cfr. W. Kunkel, *Die Funktion des Konsilium in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergeicht II*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 85 (1968) p. 301 nt. 108. Il Solimena, *Plinio il Giovane*, cit., p. 134 e nt. 2, sottolinea la mancanza di pubblicità di tali sedute, resa evidente dal fatto che esse si svolgessero in luogo così poco noto che lo stesso Plinio sente di dovere aggiungere al nome *Centum Cellas*, con l'inciso «*hoc loco nomen*», una specie di conferma.

<sup>47</sup> Vedili accuratamente enumerati dal Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337)*<sup>2</sup> (London 1992) pp. 524-526.

<sup>48</sup> Su questo inciso v. W. Turpin, 'Formula', 'cognitio', and proceedings 'extra ordinem', in *Revue internationale des droits de l'antiquité* 46 (1999) p. 532 e nt. 66 e K. Tuori, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication* (Oxford 2016) pp. 184-185.

<sup>49</sup> Su questo processo v. C. Solimena, *Plinio il Giovane*, cit., p. 134 e nt. 1; R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico* (Genova 1951) [ristampa litografica dell'edizione Roma 1937] p. 69 e nt. 1; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 393-394; W. Kunkel, *Die Funktion*, cit., p. 315; R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*<sup>2</sup> (München 1969) pp. 202-203; R. Bauman, *The Resumé of Legislation in the Early 'Vitae' of the Historia Augusta*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 94 (1977) p. 72 nt. 114; A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des princeps* (Stuttgart 1991) pp. 109-110; T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi*, cit., p. 75 e nt. 87; M. Peachin, 'Iudex vice Caesaris'. *Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate* (Stuttgart 1996) p. 81 e nt. 324; G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* (Lecce 1997) pp. 91 nt. 74 e 92-95; P. Cerami, *Accusatores populares, delatores, indices. Tipologia dei 'collaboratori di giustizia' nell'antica Roma*, in *Index* 26 (1998) pp. 124 e 141 nt. 23; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*<sup>5</sup> (Napoli 1998) pp. 103-105; I. Buti, 'Invalido legum auxilio': il far giustizia dei principi tra istanze e ingerenza, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert»*. Copanello 5-8 giugno 1996 (a

medesima lettera<sup>50</sup> – che avevano messo alla prova le «*virtutes iudicis*» in molte materie (*et quae ... experirentur*)<sup>51</sup>, afferma, in forma interrogativa, di avere provato una grande gioia nell'aver osservato da vicino, oltre che l'affabilità (*comitatem*)<sup>52</sup> dell'imperatore, la sua «*iustitia*» e «*gravitas*», e ciò in una dimora non ufficiale nella quale tali virtù si erano rivelate nella loro più immediata evidenza (*Quid enim iucundius ... inspicere?*).

Nel quadro di un equilibrio etico comportamentale e politico<sup>53</sup>, la *iustitia* viene dunque posta in stretta correlazione con la *gravitas*<sup>54</sup>, ma, a dif-

cura di F. Milazzo) (Napoli 1999) pp. 365-366; F. Arcaria, 'Refferre ad principem', cit., pp. 219-221; G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi* (Lecce 2000) pp. 46-47; F. Botta, 'Stuprum per vim illatum'. *Violenza e crimini sessuali nel diritto del terzo secolo d.C.*, in F. Lucrezi – F. Botta – G. Rizzelli, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici* (Lecce 2003) p. 73; Id., 'Per vim inferre'. *Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino* (Cagliari 2004) p. 39 nt. 49; G. Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in *Rivista di Diritto Romano* 8 (2008) pp. 30-31 nt. 99; S. Puliatti, *Del buon uso del vero. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *Athenaeum* 97 (2009) pp. 405-406; A. Schilling, *Poenae extraordinariae. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit* (Berlin 2010) pp. 57 e nt. 185, 84 e nt. 90 e 285; J. Denooz, 'Uxor' chez Pline le Jeune, in *L'Antiquité Classique* 79 (2010) pp. 167-168; G. Woolf, *Pliny/Trajan and the Poetics of Empire*, in *Classical Philology* 110 (2015) p. 142; D. A. Centola, 'Contra constitutiones iudicare'. *Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi* (Napoli 2017) pp. 62-64. Gallitta – sulla quale v. J. M. Carlon, *Pliny's Women. Constructing Virtue and Creating Identity in the Roman World* (Cambridge 2009) pp. 203-204 e J.-A. Shelton, *The Women of Pliny's Letters* (London-New York 2013) pp. 173-175 – era stata incriminata di adulterio perché, «centurionis amore», aveva macchiato la reputazione del marito, un *tribunus militum* che aspirava a ricoprire cariche pubbliche e che ne aveva riferito al *legatus consularis*, il quale «*Caesari scripserat*». Siamo allora in presenza di una rimessione della causa dal giudice al tribunale imperiale. Infatti, il legato consolare, evidentemente in forte imbarazzo per la delicatezza del caso, invece di chiedere lumi all'imperatore mediante una *consultatio*, aveva preferito – per così dire – passare la patata bollente a Traiano spogliandosi della causa, la quale si svolse quindi interamente presso il tribunale imperiale, che provvedette così alla sua completa istruzione e decisione.

<sup>50</sup> *Sequenti die audita est Gallitta adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petiit et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. Maritus legato consulari; ille Caesari scripserat. Caesar excussis probationibus centurionem exauctoravit atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars ultionis; sed maritum non sine aliqua reprehensione patientiae amor uxoris retardabat, quam quidem etiam post delatum adulterium domi habuerat, quasi contentus aemulum removisse. Admonitus, ut perageret accusationem, peregit invitus. Sed illam dammari etiam invito accusatore necesse erat: damnata et Iuliae legis poenae relicta est. Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnis eius modi causas revocare ad se videretur.*

<sup>51</sup> Riguardanti tanto il diritto penale quanto il diritto privato: C. Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., p. 133 nt. 1.

<sup>52</sup> Sulla *virtus* della *comitas* v. L. Castagna, *Teoria e prassi*, cit., p. 149.

<sup>53</sup> Secondo l'Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 182-183, «aus der Zahl der *virtutes* heben sich so die Einzel-Tugenden heraus ... Das Verhältnis der *virtus* zu den Einzel-Tugenden ist bei Plinius also recht problematisch. Das zeigt klar auch noch folgender Fall: Beim Kaiser heißen epist. 6, 31, 2 *iustitia, gravitas, comitas virtutes*».

<sup>54</sup> Su questa *virtus* v., ampiamente, A. Fontán, 'Gravis', 'Gravitas' en los textos y en la conciencia romana antes de Cicerón, in *Emerita* 31 (1963) pp. 243-283 e, più limitatamente, L. Garofalo, *Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila*, in Id., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi* (Torino 2015) p. 226 e nt. 167. In specifico riferimento a Plinio, R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., pp. 218 e 229-230.



ferenza di quanto visto a proposito dell'*epistula* precedentemente esaminata, nella quale queste due *virtutes*, insieme alla *castitas* ed alla *prudentia*, erano poste sullo stesso piano, qui si ha invece la precisa impressione che la *iustitia* si risolvesse nella *gravitas* o, quantomeno, che la *gravitas* fosse una componente fondamentale della *iustitia*<sup>55</sup>.

E, invero, come bene è stato messo in luce dal Lévy<sup>56</sup> a proposito della *gravitas testium*, la *gravitas*, che nelle fonti letterarie viene frequentemente associata, di volta in volta, alla *temperantia*<sup>57</sup>, *patientia*, *prudentia*, *continentia*<sup>58</sup>, *moderatio* e *sapientia*<sup>59</sup>, coincide con la 'ponderazione'<sup>60</sup>, che certamente è una delle caratteristiche più evidenti della *iustitia*, e «si fonda sull'ascendente esercitato con il comportamento esteriore e su qualità intellettuali»<sup>61</sup>.

Numerose fonti letterarie<sup>62</sup> correlano poi la *gravitas* alla *severitas*, che significativamente ricorre, insieme alla *iustitia* e sempre in riferimento alle *virtutes iudicis*, in:

*Epist.* 3.9.19 (C. Plinius Cornelio Miniciano suo s.): *Actione tertia commodissimum putavimus plures congregare, ne, si longius esset extracta cognitio, satietate et taedio quodam iustitia cognoscentium severitasque languesceret ...*

<sup>55</sup> Sul binomio *iustitia-gravitas* v. C.J. Classen, 'Virtutes Romanorum', cit., p. 299.

<sup>56</sup> 'Dignitas', 'gravitas', 'auctoritas testium', in *Studi in onore di Biondo Biondi II* (Milano 1965) pp. 48-63.

<sup>57</sup> Su questa *virtus* v. W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 61, 64 e 143 nt. 418; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 301-302 e 304; P. Rodríguez Monreal, *Apuntes de lexicografía a propósito de los términos 'moderatio', 'modestia' y 'temperantia' en Tito Livio*, in *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos* 13 (1997) pp. 68-71; L. Castagna, *Teoria e prassi*, cit., p. 149; D. Budzanowska-Weglenda, 'Temperantia', *Golden Mean of Seneca the Younger, Roman Stoic*, in *Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae* 27.3 (2017) pp. 73-102.

<sup>58</sup> Su questa *virtus* v. W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 36, 55 e 61; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., p. 301; F. Prost, *Un dittico esemplare nel primo pensiero politico di Cicerone: il comandante militare nella 'De imperio Cn. Pompei' (66 a.C.) e il governatore provinciale nella prima lettera al fratello Quinto (59 a.C.)*, in *Etica & Politica* 16.2 (2014) pp. 278-280.

<sup>59</sup> Sul punto v. anche C.J. Classen, 'Virtutes Romanorum', cit., p. 299, che si sofferma particolarmente sulla *continentia* (pp. 291 e 298) e sulla *sapientia* (pp. 292-294 e 298). Su quest'ultima *virtus* v. anche W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 55, 85, 98 nt. 273, 118 nt. 340, 138, 141 nt. 415, 146 e 209; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 301-303; P. Magno, *L'uso del termine 'sapientia' in Ennio*, *Ann.* 218-219 V.2 = 211-212 Sk, in *L'Antiquité Classique* 72 (2003) pp. 209-213. Sui rapporti tra i due distinti concetti di *gravitas* e *maiestas* v. H. Wagenvoort, 'Gravitas' e 'maiestas', in *Mnemosyne* 53 (1952) pp. 287-306; G. Dumézil, 'Maiestas' e 'gravitas'. *De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens*, in *Revue de Philologie* 26 (1952) pp. 7-28; Id., 'Maiestas' e 'gravitas' II, in *Revue de Philologie* 28 (1954) pp. 19-20. Sui rapporti tra *philosophia* e *sapientia* v. M. Marin, *Note su 'philosophia' e 'sapientia' in Agostino*, in *La langue latine, langue de la philosophie. Actes du Colloque de Rome (Rome, 17-19 mai 1990)* (Roma 1990) pp. 263-276.

<sup>60</sup> 'Dignitas', cit., pp. 54-55.

<sup>61</sup> S. Gori, *Le nozioni*, cit., p. 357. Cfr. C.J. Classen, 'Virtutes Romanorum', cit., p. 298.

<sup>62</sup> Censite scrupolosamente ancora dal Lévy, 'Dignitas', cit., p. 58 nt. 248.

Plinio, a proposito del processo senatorio per *repetundae* contro l'ex proconsole della Betica *Caecilius Classicus*<sup>63</sup>, chiarisce che, nella sua terza seduta (*Actione tertia*), si ritenne opportuno procedere contro più accusati (*commodissimum ... congregare*) per evitare che, se l'indagine si fosse protratta troppo a lungo (*ne ... cognitio*), la stanchezza e la noia (*satietae et taedio quodam*) avrebbero indebolito la «*iustitia*» e la «*severitas*» dei giudici (*cognoscentium severitasque languesceret*)<sup>64</sup>.

In questo caso la *iustitia* sembra risolversi nella *severitas*<sup>65</sup>, che, in ogni caso, appare come una componente fondamentale della prima, e ciò, a maggior ragione, ove si traducano i due termini non genericamente con 'giustizia' e 'severità', bensì con «percezione di ciò che fosse giusto» e «capacità di essere severi»<sup>66</sup>.

E quanto ciò sia vero mi sembra confermato da altri due passi pliniani, nei quali è invece l'esatto opposto della *severitas*, e cioè l'*humanitas*, ad essere indicata come un'altra delle caratteristiche più evidenti della *iustitia*:

*Epist. 9.5.1 (C. Plinius Tironi suo s.): ... persevera, quod iustitiam tuam provincialibus multa humanitate commendas; cuius praecipua pars est ... a minoribus amari, ut simul a principibus diligere.*

<sup>63</sup> Sulla sua persona e sulla possibilità di esercitare nei confronti dell'erede un giudizio del tutto simile a quello previsto a carico del reo v. l'ampia ed esaustiva letteratura citata dal Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012) p. 41 nt. 92. Sullo svolgimento del processo nelle sue diverse fasi v., recentemente e per tutti, A. Schilling, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 279-281 (ivi ampia letteratura citata).

<sup>64</sup> Secondo il Palma, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano* (Torino 2016) p. 43, «l'epistolografo consiglia di evitare di opprimere il giudice con una mole eccessiva di argomentazioni che potrebbero annoiarlo trattandosi sostanzialmente di un ignorante del diritto, dinnanzi al quale le finenze giuridiche vanno sprecate».

<sup>65</sup> Su questa *virtus* v., in specifico riferimento a Plinio, M.T. Schettino, *Perdono e 'clementia principis' nello stoicismo del II secolo*, in *Responsabilità vendetta e perdono nel mondo antico* (a cura di M. Sordi) (Milano 1998) pp. 222 e 224. E, in generale, A. Drummond, *Law, politics and power. Sallust and the execution of the Catilinarian conspirators* (Stuttgart 1995) p. 27 e nt. 26 (ivi altra letteratura citata); V. Rudich, *Dissidence and Literature under Nero. The Price of Rhetoricization* (London-New York 1997) p. 74; I. Moreno Ferrero, *Severus Alexander's 'severitas' and the composition of the life*, in *Historiae Augustae Colloquium Genevense. Atti dei Convegni sulla Historia Augusta* (a cura di F. Paschoud) VII (Bari 1999) pp. 191-216; Y.L. Bernardo, 'Severitas'. *A study of a Roman virtue in Cicero* (Chapel Hill 2000) *passim*; D.D. Walker, *Paul's Offer of Leniency (2 Cor 10:1). Populist Ideology and Rhetoric in a Pauline Letter Fragment* (Tübingen 2002) p. 195; R. Langlands, 'Reading for the moral' in *Valerius Maximus: the case of 'severitas'*, in *The Cambridge Classical Journal* 54 (2008) pp. 160-187; C. Ware, *The 'Severitas' of Constantine: Imperial Virtues in Panegyrici Latini 7(6) and 6(7)*, in *Journal of Late Antiquity* 7.1 (2014) pp. 86-109; E. Cowan, *Contesting 'Clementia': the Rethoric of 'Severitas' in Tiberian Rome before and after the Trial of Clutorius Priscus*, in *The Journal of Roman Studies* 106 (2016) pp. 77-101; K. Morrell, *Pompey, Cato, and the Governance of the Roman Empire* (Oxford 2017) pp. 112-113.

<sup>66</sup> F. Trisoglio, *Opere di Plinio Cecilio Secondo I* (Torino 1996) p. 381. Cfr. P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970) p. 53 ed A. Palma, *Il luogo delle regole*, cit., p. 43, che, in riferimento ai giudici menzionati da Plinio, discorre di «fragilità del loro senso di giustizia e di severità».

Plinio<sup>67</sup> invita l'amico Calestrio Tirone<sup>68</sup>, governatore della Betica, a continuare (*persevera*) a fare apprezzare agli abitanti della provincia il suo stile di amministrare la giustizia permeandola di grande «*humanitas*» (*quod iustitiam ... multa humanitate commendas*), la cui anima si manifesta nel farsi amare dagli umili e, al contempo, nel farsi apprezzare dai potenti (*cuius ... diligare*)<sup>69</sup>.

E se quest'ultima affermazione ha indotto il Bolisani, che ha dedicato una puntuale indagine all'idea pliniana di *humanitas*<sup>70</sup>, a scorgere nell'*humanitas* di cui al testo in esame «il concetto, vicino a quello cristiano, di un sentimento innato che affratella fra loro gli uomini e li unisce, grandi e piccoli, ricchi e poveri, con vincoli di generosa solidarietà»<sup>71</sup>, a me sembra che l'esemplare connubio tra *iustitia* e *humanitas* ora illustrato da Plinio richiami, in un'ottica però di netta antitesi, il binomio *iustitia-severitas* proposto dallo stesso Plinio nell'*epistula* subito prima ricordata, per cui la *iustitia* si alimenta sì di *severitas*, ma questa deve essere mitigata dall'*humanitas*<sup>72</sup>.

<sup>67</sup> Su questa *epistula* v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 484-485; P. Garnsey, *Legal Privilege in the Roman Empire*, in *Past and Present* 41 (1968) pp. 5-6; Id., *Social Status*, cit., pp. 77-78 e 245 e nt. 1; M. Stahl, *Imperiale Herrschaft und provinzielle Stadt. Strukturprobleme der römischen Reichorganisation im 1-3 Jh. der Kaiserzeit* (Göttingen 1978) pp. 156-157; V. Marotta, 'Multa de iure sanxit', cit., pp. 209-210 e nt. 2; V. Scarano Ussani, *Caratteristiche delle persone e criteri giurisdizionali nell'età di Antonino Pio* [1992], in *Fraterna munera. Studi in onore di Luigi Amirante* (Salerno 1998) pp. 403-404 e nt. 37; R. Fiori, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in 'Quid est veritas?' *Un seminario su verità e forme giuridiche* (a cura di C. Cascione e C. Masi Doria) (Napoli 2013) p. 249 e nt. 338.

<sup>68</sup> Sul quale v. A. Balil, *Los procónsules de la Betica*, in *Zephirus* 13 (1962) p. 84 e R.K. Gibson – R. Morello, *Reading the Letters of Pliny the Younger. An Introduction* (Cambridge-New York 2012) pp. 147-149. Ma v. pure S. Lefebvre, *Pline le Jeune et les sociétés provinciales. Les recommandations d'un 'specialiste' de la Bétique à Calestrius Tiro, nouveau proconsul*, in *L'étude des correspondances dans le monde romain de l'Antiquité classique à l'Antiquité tardive: permanences et mutations* (textes réunis par J. Desmulliez, C. Hoët-Van Cauwenberghe et J.-C. Jolivet) (Lille 2011) pp. 115-136. Cfr. K. Wachtel, *Ein neuer Calestrius Tiro?*, in *Klio* 48 (1967) pp. 169-176.

<sup>69</sup> Sul significato del termine «*principibus*», che abbiamo visto ricorrere – al singolare ed in riferimento ad *Arrianus Maturus* – anche in *epist.* 3.2.2 esaminata alla fine del paragrafo precedente, v. C. Solimena, *Plinio il Giovane*, cit., pp. 54-55 e nt. 2.

<sup>70</sup> Nel XIX centenario della nascita di Plinio il Giovane: la sua '*humanitas*', in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali e Lettere* 120 (1961-1962) pp. 59-79.

<sup>71</sup> Nel XIX centenario, cit., p. 63.

<sup>72</sup> Su questa *virtus* v. T. Nybakken, '*Humanitas Romana*', in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 70 (1939) pp. 396-413; K. Büchner, '*Humanitas Romana*'. *Studien über Werke und Wesen der Römer* (Heidelberg 1957) *passim*; Id., '*Humanum*' und '*humanitas*' in der römischen Welt, in *Studium generale* 14 (1961) pp. 636-646; J. Van den Besselaar, '*Humanitas Romana*', in *Revista de historia* 16 (1965) pp. 265-286; W. Eisenhut, '*Virtus Romana*', cit., pp. 61 nt. 158 (ivi altra letteratura citata) e 84 nt. 235 (ivi altra letteratura citata); W. Schadewaldt, '*Humanitas Romana*', in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (herausgegeben von H. Temporini) I.4 (Berlin-New York 1973) pp. 43-62; G. Comerci, '*Humanitas*', '*liberalitas*', '*aequitas*': nuova *paideia* e mediazione sociale negli *Adelphoe* di Terenzio, in *Bollettino di studi latini* 24 (1994) pp. 3-44; S. Morton Braund, *Roman assimilation of the Other: 'humanitas' at Rome*, in *Acta Classica* 40 (1997) pp. 15-32; P. Veyne, '*Humanitas*': romani e no (Roma-Bari 2002) *passim*; G. Garbarino, '*Humanitas*' e '*urbanitas*': l'importanza delle buone

L'*humanitas* che Plinio correla alla *iustitia* e contrappone alla *severitas* non è dunque la *benignitas*, *pietas*, *caritas* e *clementia* cristiana<sup>73</sup>, bensì una *virtus*<sup>74</sup> che cerca di conciliare l'imparzialità tipica della *iustitia* ed il

*maniere*, in *L'humanitas nel mondo antico: filantropia, cultura, pietas. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Treviso, Chiesa S. Croce in S. Leonardo all'Università, 22 novembre 2003)* (Treviso 2005) pp. 13-25; M.G. Caenaro, '*Humanus-inhumanus*': da Plauto a Seneca, in *L'humanitas nel mondo antico: filantropia, cultura, pietas. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Treviso, Chiesa S. Croce in S. Leonardo all'Università, 22 novembre 2003)* (Treviso 2005) pp. 71-130; P. Salomoni, '*Quid est proprium humanitatis?*'. *Cultura e stili di vita nell'abitazione privata*, in *L'humanitas nel mondo antico: filantropia, cultura, pietas. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Treviso, Chiesa S. Croce in S. Leonardo all'Università, 22 novembre 2003)* (Treviso 2005) pp. 153-160; M. Frare, *L'humanitas romana. Vessillo del potere imperiale* (Padova 2013) *passim*; R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., p. 231, in specifico riferimento a Plinio; M. Elice, *Per la storia di 'humanitas' nella letteratura latina fino alla prima età imperiale*, in *Incontri di filologia classica* 15 (2015-2016) pp. 253-295; R. Oniga, *La genesi del concetto di 'humanitas' nella commedia latina arcaica*, in *Le carte e i discepoli. Studi in onore di Claudio Griggio* (a cura di F. Di Brazza, I. Caliaro, R. Norbedo, R. Rabboni e M. Venier) (Udine 2016) pp. 21-30.

<sup>73</sup> Sull'*humanitas*, pagana e cristiana, come principio informatore dell'ordinamento giuridico privato romano v., ampiamente, C.A. Maschi, '*Humanitas*' come motivo giuridico con un esempio: nel diritto dotale romano, in *Annali Triestini* 18 (1948) [*Scritti in memoria di Luigi Cosattini*] pp. 264-362 (ivi altra letteratura citata); Id., '*Humanitas*' romana e '*caritas*' cristiana, in *Jus* 1 (1950) pp. 266-274; S. Riccobono Jr., '*Humanitas*', in *Il Circolo Giuridico* 21 (1950) pp. 146-167 (ivi altra letteratura citata); B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II*, cit., pp. 150-164 (ivi altra letteratura citata); Id., *Diritto e giustizia*, cit., pp. 301-302, 309-310 e 312-313; O. Robleda, *La 'humanitas' y el Derecho*, in *Humanidades* 7 (1955) pp. 9-34; R.M. Honig, '*Humanitas*' und *Rhetorik in spätrömischen Kaisergesetzen* (Göttingen 1960) *passim*; S. Riccobono Jr., *L'idea di 'humanitas' come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore di Biondo Biondi II* (Milano 1965) pp. 583-614 (ivi altra letteratura citata); H. Kupiszewski, '*Humanitas*' et le droit romain, in *Maïor viginti quinque annis. Essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht* (edited by J.E. Spruit) (Assen 1979) pp. 85-103; C. Castello, '*Humanitas*' e '*favor libertatis*'. *Schiavi e liberti nel I secolo*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino V* (Napoli 1984) pp. 2175-2189; J. Daza, '*Aequitas et humanitas*', in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986) III* (Madrid 1988) pp. 1211-1231; G. Crifò, *A proposito di 'humanitas'*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag* (herausgegeben von M. J. Schermaier und Z. Végh) (Stuttgart 1993) pp. 79-91; L. Labruna, *Tra Europa e America Latina: principi giuridici, tradizione romanistica e 'humanitas' nel diritto*, in *Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque* (editeurs M. Garrido-Hory et A. Gonzalès) III (Besançon 2004) pp. 52-59; L. Garofalo, '*humanitas*' nel pensiero della giurisprudenza classica, in *L'humanitas nel mondo antico: filantropia, cultura, pietas. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Treviso, Chiesa S. Croce in S. Leonardo all'Università, 22 novembre 2003)* (Treviso 2005) pp. 27-45; G. Purpura, *Brevi riflessioni sull'humanitas*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 53 (2009) pp. 287-298 (ivi altra letteratura citata); I.-G. Hruščă, '*Humanitas Romana*' and *Edictum Mediolanense. Inter-Conditionalities and Transitions for the Benefit of Equity and Tolerance*, in *International Journal of Communication Research* 3.2 (2013) pp. 166-170; D. Lavalle, '*Apud barbaros romana humanitas*' (*Salv.*, *gub.* 5.21): un nuovo paradigma di '*humanitas*' e di '*iustitia*' presso i barbari, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (a cura di C. Lorenzi e M. Navarra) XXI (Napoli 2016) pp. 487-505. Ma v. pure, in una diversa prospettiva, I.-G. Hruščă, '*Humanitas-clementia*' and '*clementia Caesaris*' ancient and modern Caesar, in *European Journal of Science and Theology* 8.3 (2012) pp. 263-269 e L. Garofalo, '*humanitas*' tra diritto romano e totalitarismo hitleriano, in Id., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi* (Torino 2015) pp. 39-66.

<sup>74</sup> Sul concetto di '*virtus*' nell'esperienza storica romana v. A. Klinz, '*Virtutes Romanae*' im *Geschichtswerk des Livius. Versuch der unterrichtlichen Auswertung Leitidee*, in *Der Altsprachliche Unter-*

rispetto della personalità dell'uomo, ciò che mi sembra potersi evincere anche da:

*Epist.* 10.86b (C. *Plinius Traiano Imperatori*): *Fabium Valentem ... valde probo ... Apud me et milites et pagani, a quibus iustitia eius et humanitas penitus inspecta est, certatim ei qua privatim qua publice testimonium pertribuerunt ...*

Plinio, dopo avere reso noto a Traiano di apprezzare molto Fabio Valente (*Fabium ... probo*), puntualizza che, alla presenza dello stesso Plinio (*Apud me*), tanto i soldati quanto i civili, i quali avevano potuto osservare fino in fondo la sua «*iustitia*» ed «*humanitas*» (*et milites ... penitus inspecta est*)<sup>75</sup>, avevano fatto a gara nell'esprimere convintamente la loro testimonianza in suo favore, sia sul piano privato e sia su quello pubblico (*certatim ... pertribuerunt*).

L'*humanitas* di cui discorre Plinio è allora la stessa di cui all'*epistula* precedente, cioè una *virtus* che non suggerisce perdono o benignità, ma una *qualitas* che mitiga la *severitas* della *iustitia*, con la quale è solo apparentemente contrastante.

Ed è significativo, a mio avviso, che tale concetto venga espresso in relazione ad una *iustitia*, quella di Fabio Valente, nella quale erano fortunatamente incappati non solo i «*pagani*», ma anche i «*milites*»<sup>76</sup>, la cui dura «*disciplina*»<sup>77</sup> esige una particolare attenzione e sensibilità verso la

*richt* 2.7 (1955) pp. 99-108; S.E. Knopp, *Catullus 64 and the conflict between 'amores' and 'virtutes'*, in *Classical Philology* 71.3 (1976) pp. 207-213; Z. Hoffmann, 'Virtus Romana' bei Plautus, in *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis* 20 (1984) pp. 11-20; M.D. Saavedra-Guerrero, 'Virtus' y 'status' en la sociedad romana imperial, in *Studia historica. Historia antiqua* 18 (2000) pp. 225-242; M. McDonnell, *Roman Manliness: Virtus and the Roman Republic* (Cambridge 2006) *passim*; C. Balma-ceda, 'Virtus Romana' en el siglo I a.C., in *Gerión* 25.1 (2007) pp. 285-304; C.J. Classen, 'Aretai' und 'Virtutes'. *Untersuchungen zu den Wertvorstellungen der Griechen und Römer* (Berlin-New York 2010) *passim*; A. P. Marín Martínez, *Utopía estoica o razón socrática: la 'virtus' ciceroniana en las Paradoxa Stoicorum*, in *El Futuro del Pasado* 2 (2011) pp. 159-171; A. Manaresi, 'Consensus' e 'virtutes' nella prima età costantiniana, in *Aevum* 87.1 (2013) pp. 99-112.

<sup>75</sup> Su tale frase v. i rilievi dello Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 683. Sull'uso del termine «*penitus*», che ricorre nella frase ed in altre fonti, tra le quali ancora Plinio (*epist.* 1.5.11; 1.10.2; 4.17.4-5; 10.51.2; *paneg.* 15.1; 42.1; 62.2; 83.1), v. R. Cavenaile, *L'adverbe 'penitus' à travers la latinité*, in *Les Études Classiques* 11 (1942) pp. 27-52.

<sup>76</sup> Su questa menzione dei «*milites*» e dei «*pagani*» v. S. Kurša, *Vigor reguli 'nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest' w prawie rzymskim*, in *Studia Prawnoustrojowe* 27 (2015) p. 28 e nt. 3.

<sup>77</sup> In proposito, può essere qui richiamata l'espressione «*conditorem disciplinae militaris firmatoremque*», che ricorre, in riferimento a Traiano, in *epist.* 10.29 (C. *Plinius Traiano Imperatori*): *Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos servos misit ad me; quorum ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris firmatoremque consulere de modo poenae. Ipse enim dubito ob hoc maxime, quod, ut iam dixerant sacramentum, ita nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam sequi, rogo, domine, scribas, praesertim cum pertineat ad exemplum*. Secondo il Giuffrè, *Lecture e ricerche sulla "res militaris" II* (Napoli 1996) p. 257 nt. 54, tale locuzione «è retorica, ma non

loro condizione e dignità umana che si traducesse possibilmente in un'interpretazione<sup>78</sup> ed applicazione del *ius militare* più benevola, in considerazione magari delle circostanze concrete nelle quali ciascun soldato si fosse trovato ad operare o avesse compiuto un determinato atto.

Questa benevolenza non doveva però minare un'altra componente fondamentale della *iustitia*, e cioè la *constantia*:

*Epist.* 4.9.20-21 (C. Plinius Cornelio Urso suo s.): *Fuit tertia sententia: Valerius Paulinus adsensus Caepioni hoc amplius censuit referendum de Theophane, cum legationem renuntiasset ... Sed hanc sententiam consules, quamquam maximae parti senatus mire probabatur, non sunt persecuti. Paulinus tamen et iustitiae famam et constantiae tulit ...*

falsamente adulatrice. Basti pensare il numero delle citazioni di interventi traiane in Arrio Menandro (D. 49.16.4 pr., D. 49.16.4.5, D. 49.16.4.12)». E «tale formula apologetica topica ma non falsa» (p. 296) rappresentava anche un «motivo» d'obbligo e perciò ricorrente per un *imperator* da elogiare ... Ed è allora da pensare che si mirasse piuttosto ad esprimere la natura non militaristica del *princeps* e la raggiunta *concordia exercituum*, la cui mancanza, con i conseguenti 'pronunciamenti' militari, costituiva uno spauracchio persistente in tutta la vicenda imperiale ... Ciò detto, tuttavia, quel motivo pedissequo, ma – si badi bene – non generalizzato, esprime anche un'altra realtà storica, che si coglie pure *aliunde*, vale a dire l'interessamento precipuo di determinati imperatori alla regolamentazione delle istituzioni militari» (pp. 296-297 nt. 31). E, invero, per Traiano ciò è confermato dal suo particolare interesse per i processi militari e la loro regolamentazione, che è attestato da D. 2.12.9 (Ulp. 7 *de off. procons.*: *Divus Traianus Minicio Natali rescripsit ferias a forensibus tantum negotiis dare vacationem, ea autem, quae ad disciplinam militarem pertinent, etiam feriatis diebus peragenda: inter quae custodiarum quoque cognitionem esse*), su cui v. A.F. Rudorff, *Über den liber de officio proconsulis*, in *Abhandlungen der preußischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse* 5 (1865) p. 248; A. Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana* (Milano 1960) p. 149; E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto* (Venezia, 18-22 settembre 1967) (Firenze 1971) pp. 868-869; F. Samper, *Rescriptos preadrianeos*, in *Estudios Jurídicos en homenaje al Professor Ursicino Alvarez Suárez* (Madrid 1978) p. 484; V. Marotta, *Mandata principum* (Torino 1991) p. 170 e nt. 113; M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 96-97 (1993-1994) p. 779; A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) p. 54; F. Arcaria, 'Referre ad principem', cit., pp. 94-96; A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis* (Berlin 2006) pp. 106-111 (ivi altra letteratura citata); B. Santalucia, 'Cognitio custodiarum', in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag* (herausgegeben von K. Muscheler) (Berlin 2011) pp. 511-512 (ivi altra letteratura citata). Ed è significativo che, in tale testo, ricorra, come nell'ora esaminata *epist.* 10.29 ed in *epist.* 6.31.6 (*Caesar et nomem centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit*), l'espressione «*disciplina militaris*» (che ricorre anche in *paneg.* 6.2 e 18.1 nella diversa forma di «*disciplina castrorum*»), sulla quale v., con citazione di altre fonti, F. Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano* (Milano 1956) p. 87 nt. 167; J. Vendrand-Voyer, *Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat* (Clermont-Ferrand 1983) pp. 167-168 e 178; A. Nogrady, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 108-110.

<sup>78</sup> Sul punto v., in riferimento al diritto romano, A. Palma, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi* (Torino 1992) *passim*.

In riferimento al processo senatorio *per repetundae* del 103 d.C. contro il proconsole della Bitinia *Iulius Bassus*, che è stato oggetto di una recente ed approfondita indagine da parte del Procchi<sup>79</sup>, alle cui condivisibili conclusioni concernenti i singoli momenti processuali di tale *cognitio* criminale<sup>80</sup> si rimanda *in toto*, Plinio, dopo avere illustrato i pareri<sup>81</sup> di *Bebio Macro*<sup>82</sup> e *Cepione Ispone*<sup>83</sup>, ricorda che ve ne era stato un terzo formulato da *Valerio Paulino* (*Fuit tertia sententia: Valerius Paulinus ... cum legationem renuntiasset*)<sup>84</sup>, l'esame del cui contenuto può però essere qui tralasciato<sup>85</sup>. Tale «*sententia*», nonostante avesse incontrato l'eccezionale favore della stragrande maggioranza del senato<sup>86</sup>, non aveva trovato tuttavia il favore dei consoli, i quali non vi avevano dato seguito (*Sed hanc sententiam consules ... non sunt persecuti*)<sup>87</sup>, sicché a Plinio non rimane

<sup>79</sup> *Plinio il Giovane*, cit., *passim*.

<sup>80</sup> Sulla quale v. ancora, seppure più brevemente, F. Procchi, 'Medium quiddam tenere'. Tra retorica e diritto: considerazioni a margine di *Plin. Ep.* 4.9, in *Studi in onore di Remo Martini III* (Milano 2009) pp. 243-252.

<sup>81</sup> Sul cui contenuto v. anche N. Stringini, *Lecturas de Plinio sobre tres procesos contra magistrados romanos*, in *Vergentis* 3 (2016) pp. 209-210.

<sup>82</sup> Sulla sua figura e sul suo *cursus honorum* (curatore della via Appia, proconsole della Betica, console nel 103 d.C. e *praefectus urbi* nel 117 d.C.) v. l'ampia letteratura citata dal Procchi, *Plinio il Giovane*, cit., p. 74 nt. 7, cui adde G. Vitucci, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)* (Roma 1956) p. 116 (ivi altra letteratura citata); A. Balil, *Los procónsules*, cit., pp. 83-84; G. Barbieri, *Pompeo Macrino, Asinio Marcello, Bebio Macro e i Fasti Ostiensi del 115*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 82.1 (1970) pp. 273-276; P.M.M. Leunissen, *Direct Promotions from Proconsul to Consul under the Principate*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 89 (1991) pp. 234-235; A.R. Birley, *Hadrian. The restless emperor* (London-New York 1997) pp. 77-78; G. Migliorati, *Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio. Alla luce dei nuovi documenti* (Milano 2003) pp. 212-213; C.J. Smith, *Baebius Macer*, in *The Fragments of the Roman Historians* (general editor T. J. Cornell) I (Oxford 2013) p. 633.

<sup>83</sup> Sulla sua figura e sul suo *cursus honorum* v. l'ampia letteratura citata dal Procchi, *Plinio il Giovane*, cit., p. 118 nt. 192, cui adde J.G.F. Powell, *Juvenal and the Delatores*, in *Ancient Historiography and its Contexts. Studies in Honour of A.J. Woodman* (edited by C.S. Kraus, J. Marincola and C. Pelling) (Oxford 2010) pp. 232-233 e F. Bellandi, *Cronologia e ideologia politica nelle satire di Giovenale*, in *Giovenale tra storia, poesia e ideologia* (a cura di A. Stramaglia, S. Grazzini e G. Dimatteo) (Berlin-Boston 2016) p. 6 nt. 2.

<sup>84</sup> Su *Valerius Paulinus* v. la letteratura citata dal Procchi, *Plinio il Giovane*, cit., p. 122 nt. 209, cui adde A.R. Birley, *Onomasticon*, cit., p. 97.

<sup>85</sup> Sulla sostanza di questa «*tertia sententia*» – in ordine alla quale il Wells, *L'impero romano*<sup>2</sup> [traduzione di C. Saletti] (Bologna 1995) p. 168, si chiede se «fu qualcosa di più di un ammonimento ad un arrogante provinciale ad imparare la lezione?» – v., per tutti, F. Procchi, *Plinio il Giovane*, cit., pp. 122-123 (ivi ampia letteratura citata).

<sup>86</sup> Sul punto v. P. Garnsey, *Social Status*, cit., p. 55.

<sup>87</sup> Il *Solimena*, *Plinio il Giovane*, cit., p. 202 e nt. 2, ritiene che i consoli avrebbero commesso un vero e proprio arbitrio, peraltro non supportato dalla benché minima motivazione. Secondo lo Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 279, «the consuls are still free choose which *sententia* to put to the vote. Pliny's version is, however, incomplete, for it was also carried that *Bassus'* acts as proconsul should be invalidated, and his judicial decisions subject to retrial within two years, X. 56. 4».

altro che sottolineare come ciò avesse procurato comunque a Paolino «*et iustitiae famam et constantiae*» (*Paulinus tamen ... tulit*)<sup>88</sup>.

La «*constantia*»<sup>89</sup> di cui discorre Plinio non è tanto il «coraggio»<sup>90</sup>, quanto piuttosto la «fermezza»<sup>91</sup>, sicché può ritenersi che il binomio *iustitia-constantia* ricorrente nell'*epistula* riproponesse la coppia delle *virtutes* del giudice *iustitia-severitas* menzionata dallo stesso Plinio nella più sopra ricordata *epist.* 3.9.19, ciò che, a mio avviso, trova una precisa conferma nella non casuale circostanza che anche in quest'ultima lettera Plinio si occupasse, al pari di quella ora in esame, di un processo senatorio per *repetundae*, e cioè quello contro l'ex proconsole della Betica *Caecilius Classicus*.

Tanto la *severitas* quanto la *constantia* da sole però non bastano, giacché devono essere supportate da quella che lo stesso Plinio qualifica espressamente come «*pars magna iustitiae*», e cioè la «*patientia*»:

*Epist.* 6.2.7-9 (C. *Plinius Arrianus suo s.*): *Equidem quotiens iudico, ... quantum quis plurimum postulat aquae, do. Etenim temerarium existimo divinare, quam spatiosa sit causa inaudita, tempusque negotio finire, cuius modum ignores, praesertim cum primam religioni suae iudex patientiam debeat, quae pars magna iustitiae est. At quaedam supervacua dicuntur. Etiam: sed satius est et haec dici quam non dici necessaria. Praeterea, an sit supervacua, nisi cum audieris, scire non possis ...*

Plinio, dopo avere ricordato che nell'esercizio della sua funzione di giudice concedeva il massimo del tempo richiestogli (*Equidem ... do*)<sup>92</sup>, giustifica tale comportamento affermando di ritenere avventato il cercare di intuire in anticipo la lunghezza di una causa ancora da trattare ed il delimitare il tempo necessario a sbrigare un affare di cui si ignora la portata (*Etenim ... ignores*), soprattutto alla luce del fatto che il primo dovere del quale un giudice deve rispondere di fronte alla propria coscienza è la «*patientia*» (*praesertim ... debeat*), che costituisce uno degli elementi fondamentali della «*iustitia*» (*quae ... est*). E se è incontestabile che talvolta si divaga, è tuttavia preferibile che si dicano delle cose superflue piuttosto che non si

<sup>88</sup> Sul punto v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 279 ed O.F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome* (London-New York 2009) p. 94.

<sup>89</sup> Su questa *virtus* v. W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 85, 99 e nt. 275 e 185; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 311 e 321; L. Castagna, *Teoria e prassi*, cit., p. 149; C. Balmaceda, 'Virtus Romana' bajo la dinastía Julio-Claudia: la visión de Tácito en sus *Annales*, in *Onomázein* 24 (2011-2012) pp. 371-384.

<sup>90</sup> Così, invece, A.-M. Guillemin, *Pline le Jeune. Lettres* II (Paris 1989) p. 19 e F. Procchi, *Plinio il Giovane*, cit., p. 123, cui adde C. Balmaceda, 'Virtus Romana' bajo la dinastía Julio-Claudia, cit., p. 371, che discorre di «firmeza y resolución».

<sup>91</sup> In questo senso v. anche N. Barbuti, *La nozione di 'fides'*, cit., p. 285; F. Trisoglio, *Opere di Plinio I*, cit., p. 449; L. Rusca, *Plinio il Giovane. Lettere* (Milano 2009) p. 305.

<sup>92</sup> Su questa frase v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 357-358.



dicano quelle necessarie (*At ... necessaria*)<sup>93</sup> e, invero, non si può sapere se sono superflue se non dopo averle sentite (*Praeterea ... possis*).

In un contesto dominato dalla precisa convinzione che ogni «*iudex*» debba rendere conto «*religioni suae*» e che di fronte a quest'ultima la «*patientia*» fosse addirittura il suo primo obbligo, configurandosi pertanto come «*pars magna iustitiae*», e dando luogo quindi a quella necessaria compenetrazione, non solo morale ma anche concettuale, tra *religio*<sup>94</sup> e *iustitia* che troviamo mirabilmente espressa dallo stesso Plinio con l'espressione «*religio recte iudicandi*» che ricorre in *epist.* 4.13.7<sup>95</sup>, il binomio *patientia-iustitia* sembra riacciarsi a quello *gravitas-iustitia* del quale discorreva Plinio in *epist.* 6.31.2, esaminata all'inizio del presente paragrafo.

E questo, nel senso che quanto più grande sarà la pazienza (*patientia*) del giudice nell'ascoltare tutte le argomentazioni delle parti e dei loro avvocati, sia quelle «*supervacuae*» e sia quelle «*necessariae*», tanto più meditata sarà la sua 'ponderazione' (*gravitas*) e, quindi, la sua sentenza, con la conseguenza che la *virtus patientiae*<sup>96</sup> di un giudice potesse addi-

<sup>93</sup> Su questa frase v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 358, che opportunamente richiama *epist.* 1.20.14-15 (C. *Plinius Cornelio Tacito suo s.*): *Dixit aliquando mihi Regulus, cum simul adessemus: «tu omnia, quae sunt in causa, putas exsequenda; ego iugulum statim video, hunc premo». Premit sane, quod elegit, sed in eligendo frequenter errat. Respondi posse fieri, ut genu esset aut talus, ubi ille iugulum putaret. «At ego», inquam, «qui iugulum perspicere non possum, omnia pertempto, omnia experior ...».* Su questo testo v. C. Solimena, *Plinio il Giovane*, cit., p. 23 nt. 3 e, ancora, A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 134.

<sup>94</sup> Sul valore e significato di tale termine v. M. Kobbert, *De verborum 'religio' atque 'religiosus' usu apud Romanos quaestiones selectae* (Königsberg 1910) *passim*; Id., voce *Religio*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* I.A.1 (Stuttgart 1914) pp. 565-575; A. Harrer, *A meaning of 'religiosus'*, in *Classical Philology* 19 (1924) pp. 83-84; P. Jouon, *L'étymologie de 'religiosus' dans Cicéron et un trait caractéristique de l'homme religieux en Israël*, in *Recherches de Science Religieuse* 26 (1936) pp. 181-185; J.B. Kaetzler, 'Religio'. *Versuch einer Worterklärung*, in *Jahresbericht des bischöflichen Gymnasiums Paulinum in Schwaz* 20 (1952-1953) pp. 2-18; J.H.H.A. Indemans, *De etymologie van 'religio'*, in *Studia Catholica* 38 (1953) pp. 311-315; H.T. Wilt, 'Religio'. *A semantic study of the pre-Christian use of the terms 'religio' and 'religiosus'* (New York 1954) *passim*; R. Grégoire, 'Religiosus'. *Étude sur le vocabulaire de la vie religieuse*, in *Studi Medievali* 10 (1969) pp. 415-430.

<sup>95</sup> (C. *Plinius Cornelio Tacito suo s.*): *Huic vitio occurri uno remedio potest, si parentibus solis ius conducendi relinquatur, isdem religio recte iudicandi necessitate collationis addatur.* Su questo testo v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 288 e G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano* (Milano 1994) pp. 174-175.

<sup>96</sup> Sulla quale v., ampiamente, I. Dionigi, *La 'patientia': Seneca contro i cristiani*, in *Aevum Antiquum* 13 (2000) pp. 413-429; R.A. Kaster, *The Taxonomy of Patience, or When Is 'Patientia' Not a Virtue?*, in *Classical Philology* 97.2 (2002) pp. 133-144; L. Pap, *Stoic Virtues in Tertullian's Works and Their Relation to Cicero*, in *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica* 6.1 (2014) pp. 7-16; Y. Benferhat, *"Quousque tandem, quousque tandem..."*. *Recherches sur la notion de 'patientia' dans la vie politique à Rome (de César à Hadrien)*, in *Fundamina* 21.1 (2015) pp. 1-13; J. Wildberger, *Mucius Scaevola and the essence of manly 'patientia'*, in *Antiquorum philosophia* 9 (2015) pp. 27-40. Limitatamente, W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 61, 69 e 132; L.S. Johnson, 'Patience' and the Poet's Use of Psalm 93, in *Modern Philology* 74.1 (1976) pp. 67-71; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., p. 302; L. Castagna,

rittura produrre una sorta di benefico ‘effetto di trascinamento’ nei confronti di altri *iudices*, ciò che Plinio afferma essere avvenuto nel processo contro Mario Prisco allorché l’assemblea senatoria rimase riunita per tre giorni interi «*sub exemplo patientiae*» di Traiano, che la presiedeva in qualità di console<sup>97</sup>.

La *patientia* e *gravitas* del *iudex* potevano però essere messe a dura prova da condizionamenti esterni al processo tali da scuotere e fare vacillare uno dei cardini dell’amministrazione della *iustitia*, cioè l’imparzialità del giudice:

*Epist.* 9.13.4 (C. Plinius Quadrato suo s.): *Ac primis quidem diebus redditae libertatis pro se quisque inimicos suos, dumtaxat minores, incondito turbidoque clamore postulaverat simul et oppresserat. Ego et modestius et constantius arbitratus immanissimum reum non communi temporum invidia, sed proprio crimine urgere, cum iam satis primus ille impetus defremuisset et languidior in dies ira ad iustitiam redisset ...*

Plinio, dopo avere ricordato che, nei primi giorni della libertà recuperata (*redditae libertatis*)<sup>98</sup> dopo l’assassinio di Domiziano, ognuno, per conto suo, aveva accusato e fatto condannare i propri nemici, ma solo quelli meno potenti (*dumtaxat minores*)<sup>99</sup>, facendo ricorso a processi<sup>100</sup> pesantemente influenzati da grida scomposte ed intimidatrici (*Ac ... oppresserat*)<sup>101</sup>, precisa che egli, al contrario, aveva ritenuto che fosse una più efficace prova di autocontrollo e di forza d’animo il colpire il più feroce di quei delinquenti non sotto la spinta dell’avversione generale che aveva sfogo in quei momenti, ma sotto il peso del suo crimine (*Ego ... urgere*), quando ormai quel primo furore si fosse sufficientemente affievolito e l’«*ira*», attenuandosi di giorno in giorno, avesse lasciato il posto alla «*iustitia*» (*cum ... redisset*).

*Teoria e prassi*, cit., p. 149. In specifico riferimento a Plinio, R. Langlands, *Pliny's "Role Models of Both Sexes"*, cit., p. 230.

<sup>97</sup> *Paneg.* 76.1: *... triduum totum senatus sub exemplo patientiae tuae sedit, cum interea nihil praeter consulens ageres!* Su questo testo v. C. Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., pp. 192-193 e nt. 1 e, assai di recente, G. Mosconi, *Governare con l'esempio: il Panegirico di Plinio a Traiano e il pensiero politico greco, in Traiano. Costruire l'Impero, creare l'Europa. Catalogo della mostra (Roma, 29 settembre 2017-16 settembre 2018)* (a cura di C. Parisi Presicce, M. Milella, S. Pastor e L. Ungaro) (Roma 2017) pp. 320 e 323 nt. 13.

<sup>98</sup> Chiaro è qui il riferimento alla *restitutio libertatis* operata da Nerva: A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 492.

<sup>99</sup> Su questo inciso v., ampiamente, A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 492-493.

<sup>100</sup> Secondo lo Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 493, svoltisi in senato.

<sup>101</sup> Su questo indecoroso atteggiamento tenuto dai senatori v. P. Soverini, *Impero e imperatori nell'opera di Plinio il Giovane: Aspetti e problemi del rapporto con Domiziano e Traiano*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (herausgegeben von W. Haase) II.33.1 (Berlin-New York 1989) p. 543 nt. 110.

Appare evidente dunque che, in questo clima di violenta eccitazione e di odio cieco che aveva dato luogo verosimilmente a processi sommari nei quali si consumavano vendette personali, la serenità del giudice e, quindi, la sua imparzialità erano seriamente compromesse, sicché solo il cessare di siffatta atmosfera poteva far sì che l'«*ira ad iustitiam redisset*», ciò avvenendo, però, come sottolinea debitamente Plinio, solamente a condizione che gli accusati venissero condannati «*non communi temporum invidia*», bensì per i crimini da loro commessi.

#### 4. Iustitia, economia e finanze

Di *iustitia* Plinio discorre poi anche in riferimento ad un ambito particolare, cioè quello economico-finanziario:

*Epist. 8.2.1-3 (C. Plinius Calvisio suo s.): ... Vendideram vindemias certatim negotiatoribus ementibus. Invitabat pretium, et quod tunc et quod fore videbatur. Spes fefellit. Erat expeditum omnibus remittere aequaliter, sed non satis aequum. Mibi autem egregium in primis videtur ut foris ita domi, ut in magnis ita in parvis, ut in alienis ita in suis agitare iustitiam ... Itaque omnibus quidem ... partem octavam pretii, quo quis emerat, concessi; deinde iis, qui amplissimas summas emptionibus occupaverant, separatim consului. Nam et me magis iuverant et maius ipsi fecerant damnum.*

Nell'*epistula*, che è stata oggetto di lunga ed attenta analisi da parte del Kehoe<sup>102</sup>, Plinio racconta di avere venduto il prodotto della vendemmia sulla pianta<sup>103</sup>

<sup>102</sup> *Approaches to Economic Problems in the 'Letters' of Pliny the Younger: the Question of Risk in Agriculture*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (herausgegeben von W. Haase) II.33.1 (Berlin-New York 1989) pp. 559-574 (ivi ampia letteratura citata).

<sup>103</sup> Come hanno sottolineato lo Spruit, *Schikanen anlässlich eines Traubenkaufs. Ad Iulianum Dig. 19, 1, 25*, in *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata* (ediderunt J.A. Ankum, J.E. Spruit et F.B.J. Wubbe) (Fribourg 1985) pp. 157-160, il Rosafio, *Studi sul colonato* (Bari 2002) p. 103 nt. 58 e la Viaro, *Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano* (Padova 2011) p. 134 nt. 35, si tratta di un interessante caso di quella «*vindemia pendens*» – espressione, questa, che richiama quella figurata di «*vinum pendens*» rinvenibile in Cato *de agric.* 145: S. Randazzo, *Variabilità del rischio e ricadute sistematiche nella vendita di cosa futura*, in *Studi per Giovanni Nicosia VI* (Milano 2007) pp. 480-481 e nt. 73 – di cui tratta il giurista Giuliano in D. 19.1.25 (54 *dig.*): *Qui pendentem vindemiam emit si uvam legere prohibeatur a venditore, adversus eum petentem pretium exceptione uti poterit 'si ea pecunia, qua de agitur, non pro ea re petitur, quae venit neque tradita est'. Ceterum post traditionem sive lectam uvam calcare sive mustum evehere prohibeatur, ad exhibendum vel iniuriarum agere poterit, quemadmodum si aliam quamlibet rem suam tollere prohibeatur*. Su questo testo v., oltre all'ampia letteratura citata dallo stesso Spruit, *Schikanen*, cit., p. 171, H. Erman, *Wie weit war die exceptio rei venditae et traditae decretal?*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 14 (1893) p. 245; G. Beseler, *Einzelne Stellen*,

a dei *negotiatores*<sup>104</sup> ad un prezzo allettante<sup>105</sup>, tanto quello del giorno quanto quello che essi si aspettavano per l'avvenire (*Vendideram ... videbatur*)<sup>106</sup>, e che però la loro speranza era andata delusa (*Spes fefellit*)<sup>107</sup>. Il provvedimento più sbrigativo sarebbe stato allora quello di

in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 45 (1925) p. 439; M. Marrone, *Actio ad exhibendum*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 26 (1957) pp. 303-307 e 472; J. Burillo, *Contribuciones al estudio de la actio ad exhibendum en derecho romano clásico*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 26 (1960) pp. 219-221; G. Thielmann, *Die römische Privatauktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht* (Berlin 1961) pp. 143-144; A. Calonge, *La compraventa civil de cosa futura (Desde Roma a la doctrina europea actual)* (Salamanca 1963) pp. 29-30; E. Bund, *Untersuchungen zur Methode Julians* (Köln-Graz 1965) pp. 25-26; F. Raber, *Grundlagen klassischer Injurienansprüche* (Köln-Graz 1965) pp. 163-166; H.-P. Benöhr, *Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten des klassischen römischen Rechts* (Hamburg 1965) pp. 50-51 e 53-54; H. Ankum, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo I* (Milano 1972) pp. 381, 386 e 388-390; J.A.C. Thomas, *Sale Actions and the other Actions*, in *Revue internationale de droits de l'antiquité* 26 (1979) pp. 423-424; W. Ernst, *Die Vorgeschichte der exceptio non adimpleti contractus im römischen Recht bis Justinian*, in *Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag* (herausgegeben H.H. Jakobs, E. Picker und J. Wilhelm) (Berlin-Heidelberg 1998) pp. 5-8; A. Rodeghiero, *In tema di sinallagma funzionale nella compravendita romana*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 101-102 (1998-1999) pp. 552-555 e 570-572; M.M. Benítez López, *La traditio de mercancias*, in *Index* 27 (1999) pp. 360-361 e 366-367; W. Ernst, *Die Einrede des nichterfüllten Vertrages. Zur historischen Entwicklung des synallagmatischen Vertragsvollzugs im Zivilprozeß* (Berlin 2000) pp. 20-21; A. Petrucci, *In margine a Gai. 4, 126a. Osservazioni sulla exceptio mercis non traditae e la praedictio ne aliter emptori res traderetur quam si pretium solverit in un'auccio argentaria*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca VI* (Napoli 2001) pp. 318-320; G.C.J.J. van den Bergh, *Legal trouble concerning a vintage. Exegesis of D. 19, 1, 25*, in *Viva vox iuris romani. Essays in honour of Johannes Emil Spruit* (edited by L. De Ligt, J. De Ruyter, E. Slob, J.M. Tevel, M. van de Vrugt and L.C. Winkel) (Amsterdam 2002) pp. 205-212; S. Viaro, *L'eccezione di inadempimento nell'emptio venditio*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* (a cura di L. Garofalo) I (Padova 2007) pp. 850-854; T. Finkenauer, *Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht* (Tübingen 2010) pp. 162-164; S. Viaro, *Corrispettività*, cit., pp. 133-140 (ivi altra letteratura citata).

<sup>104</sup> Sui quali e sulla possibilità, o meno, che essi dovessero partecipare alla vendemmia ed alla lavorazione delle uve e, ancora, che fossero degli intermediari assimilabili agli *argentarii* oppure dei veri e propri conduttori dei fondi v., ampiamente, P. Rosafio, *Studi sul colonato*, cit., pp. 101-103 (ivi altra letteratura citata) e S. Viaro, *Corrispettività*, cit., p. 134 nt. 35 (ivi altra letteratura citata).

<sup>105</sup> In riferimento al quale v. T.J. Chiusi, *Landwirtschaftliche Tätigkeit und actio institoria*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 108 (1991) pp. 176-177 e nt. 52. Sulla caduta dei prezzi del vino in età imperiale v. S. Reinach, *La mévente des vins sous le Haut-Empire romain*, in *Revue Archéologique* 39 (1901) pp. 350-374. Più in generale, sullo stato dell'agricoltura durante il principato di Traiano alla luce dell'epistolario di Plinio v. G.B. Ford Jr., *The letters of Pliny the Younger as evidence of agrarian conditions in the principate of Trajan*, in *Helikon* 5 (1965) pp. 381-389.

<sup>106</sup> Su tale frase e sull'inciso «*Invitabat pretium*» che vi ricorre v., ampiamente, A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 449.

<sup>107</sup> Come ricorda anche lo Spruit, *Schikanen*, cit., p. 159 e nt. 2, si tratta di un caso di quell'«*emptio spei*» di cui discorre il giurista Pomponio in D. 18.1.8.1 (9 *ad Sab.*): *Aliquando tamen et sine re venditio intellegitur, veluti cum quasi alea emitur. Quod fit, cum captum piscium vel avium vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit, quia spei emptio est: et quod missilium nomine eo casu captum est si evictum fuerit, nulla eo nomine ex empto obligatio contrahitur, quia*

concedere uno sconto uguale per tutti (*Erat ... aequaliter*)<sup>108</sup>, ma ciò non gli era sembrato «*aequum*» (*sed ... aequuum*), spiegando che gli era apparsa come la più nobile linea di condotta, sia fuori che in casa, sia nelle grandi che nelle piccole cose, sia negli interessi altrui che nei propri (*Mihi ... suis*), l'«*agitare iustitiam*». Pertanto, aveva concesso senz'altro a tutti lo sconto di un ottavo del prezzo di acquisto (*Itaque ... concessi*)<sup>109</sup> ed aveva adottato poi dei provvedimenti particolari<sup>110</sup> – illustrati dallo stesso Plinio nei minimi particolari e quasi con compiaciuta pedanteria nei successivi paragrafi 4-7<sup>111</sup> – in favore dei compratori che avevano speso le somme più considerevoli (*deinde ... consului*), e ciò perché questi ultimi, da un

*id actum intellegitur*. Su questo testo v. F. Vassalli, *Sul principio di equità*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia* 3 (1913) p. 274; M. Bartošek, *La spes en droit romain*, in *Revue internationale de droits de l'antiquité* 2 (1949) p. 50; D. Daube, *Purchase of a prospective Haul*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli* (Firenze 1959) pp. 204-209; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano I* (Napoli 1956) pp. 119-120; J.A.C. Thomas, *Venditio hereditatis and emptio spei*, in *Tulane Law Review* 33 (1958-1959) pp. 541-543; F. Pringsheim, *Id quod actum est*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 78 (1961) pp. 60-61; A. Calonge, *La compraventa*, cit., pp. 18 e 31-37; M. Kaser, *Erbschafts Kauf und Hoffnungskauf*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 74 (1971) pp. 47-48; V. Kurz, *Emptio rei speratae 'pura' oder sub condicione*, in *Labeo* 20 (1974) pp. 207-208; M.M. Benítez López, *La venta de vino y otras mercancías en la jurisprudencia romana* (Madrid 1994) pp. 72-73; R. Knütel, *Hoffnungskauf und Eviktionskauf*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 117 (2000) pp. 445-453; Id., *'Exempla docent': uccelli liberati, belle addormentate e cani saltellanti*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca IV* (Napoli 2001) pp. 440-441; S. Randazzo, *Variabilità del rischio*, cit., pp. 472-474; A.M. Rabello, *La base romanistica della teoria di Rudolph von Jhering sulla culpa in contrahendo*, in *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi* (a cura di F.M. D'Ippolito) III (Napoli 2007) p. 2183; P. Thomas, *A true Antiquarian: Gerard Noodt on the Shifting of Risk in Roman Law*, in *Studi in onore di Antonino Metro* (a cura di C. Russo Ruggeri) VI (Milano 2010) p. 332. Sull'imbarazzo di Plinio derivante dal fatto che la vendemmia era stata meno buona del previsto e che traspare appunto dalla frase «*Spes fefellit*» v. R. Martin, *Pline le Jeune et les problèmes économiques de son temps*, in *Revue des Études Anciennes* 69 (1967) p. 74.

<sup>108</sup> Sul verbo «*remittere*», che compare in questa frase, e sul sostantivo «*remissio*», che è adoperato da Plinio nel sesto paragrafo dell'*epistula* in esame (*bos benignitate remissionis aequari*), v. P.W. de Neeve, *'Remissio Mercedes'*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 100 (1983) pp. 300 e nt. 10 e 301 e nt. 14. E, in proposito, il Bürge, *Die societas ad emendum im Lichte der Organisation von nundinae – Eine Deutung von Ulp. D. 17,2,69*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 125 (2008) p. 428 nt. 16, ha sottolineato come il testo pliniano «zeigt nicht nur die Gefahren der Spekulation für die beteiligten Händler, sondern ist auch für die Praxis der *remissiones* aufschlussreich».

<sup>109</sup> Su tale frase v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 450.

<sup>110</sup> Sul cui contenuto v. J.E. Spruit, *Schikanen*, cit., p. 160.

<sup>111</sup> *Igitur iis, qui pluris quam decem milibus emerant, ad illam communem et quasi publicam octavam addidi decimam eius summae, qua decem milia excesserat. Vereor, ne parum expresserim; apertius calculos ostendam. Si qui forte quindecim milibus emerant, hi et quindecim milium octavam et quinque milium decimam tulerunt. Praeterea, cum reputarem quosdam ex debito aliquantum, quosdam aliquid, quosdam nihil reperuisse, nequaquam verum arbitrabar, quos non aequasset fides solutionis, hos benignitate remissionis aequari. Rursus ergo iis, qui solverant, eius, quod solverant, decimam remisi. Per hoc enim aptissime et in praeteritum singulis pro cuiusque merito gratia referri, et in futurum omnes cum ad emendum tum etiam ad solvendum allici videbantur.*

canto, gli avevano procurato un maggior guadagno (*Nam ... iuverant*)<sup>112</sup> e, dall'altro, avevano ricevuto un danno maggiore (*et maius ... damnum*).

Ora, il fatto che Plinio utilizzi il termine «*iustitia*» insieme ai lemmi «*aequaliter*» ed «*aequum*» – ed ai verbi «*aequasset*» ed «*aequari*» nel sesto paragrafo<sup>113</sup> – potrebbe far pensare che egli adoperasse l'espressione «*iustitia*» in quel senso giuridico, tipico dell'esperienza giurisprudenziale romana, del quale si è detto nella premessa del presente lavoro.

A me sembra invece che ciò non possa dirsi, dovendosi ritenere che Plinio facesse qui ricorso all'«*aequitas*» ed alla «*iustitia*» come criteri di valutazione del caso singolo che si riallacciavano all'idea platonica dell'«indulgenza verso i casi umani»<sup>114</sup>, che, al contrario della riflessione giurisprudenziale romana, nella quale l'«*aequitas*» «si incontra con tipi e astrazioni, piuttosto che con azioni singole e uomini agenti nel vario ed imprevedibile universo dei fatti»<sup>115</sup>, ammetteva una valutazione emotiva ed un rimando ad ogni circostanza fattuale che rendesse il provvedimento di Plinio adattabile appunto al caso concreto sottoposto alla sua attenzione<sup>116</sup>.

E quanto ciò sia vero mi sembra confermato dall'ultimo paragrafo dell'*epistula*, in cui Plinio, per un verso, afferma che «*magno mihi seu ratio haec seu facilitas stetit, sed fuit tantis*»<sup>117</sup>, cioè che quell'atto di *iustitia* o, forse meglio, di «*humanitas*»<sup>118</sup> gli era costato caro e, tuttavia, ne era valsa la pena, e, per altro verso, puntualizza che aveva trattato gli interessati «*distincte gradatimque*», cioè distinguendo e graduando, e quindi mettendo in pratica una *iustitia* che aveva agito come criterio di equilibrio tra situazioni formalmente uguali ma sostanzialmente diverse<sup>119</sup> e che non potevano perciò esigere un medesimo trattamento.

<sup>112</sup> Sul significato di tale frase v. J.E. Spruit, *Schikanen*, cit., p. 160.

<sup>113</sup> *Praeterea, cum reputarem quosdam ex debito aliquantum, quosdam aliquid, quosdam nihil reposuisse, nequaquam verum arbitrabar, quos non aequasset fides solutionis, hos benignitate remissionis aequari*. Sulla frase «*cum reputarem ... reposuisse*» v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 450.

<sup>114</sup> M. Bretone, *Storia del diritto romano*<sup>13</sup> (Roma-Bari 2010) p. 334.

<sup>115</sup> M. Bretone, *Storia*, cit., p. 335.

<sup>116</sup> Cfr. D.-A. Mignot, *Droit, équité et humanisme*, cit., p. 603 e nt. 106 e D.P. Kehoe, *Approaches to Economic Problems*, cit., p. 572.

<sup>117</sup> Il Frier, *Roman Law and the Wine Trade: The Problem of "Vinegar Sold As Wine"*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 100 (1983) p. 291 nt. 134 ed il Kehoe, *Approaches to Economic Problems*, cit., p. 572, traducono il termine «*facilitas*», che compare in tale frase, rispettivamente con «generosity» ed «affability».

<sup>118</sup> Così la definisce lo Spruit, *Schikanen*, cit., p. 160, che qualifica inoltre il Plinio dell'*epistula* in esame «als humaner Mensch».

<sup>119</sup> Sul punto v. anche A. Bürge, *Vertrag und personale Abhängigkeit im Rom der späten Republik und der frühen Kaiserzeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 97 (1980) p. 148.

Pertanto, se è pienamente condivisibile il giudizio di chi<sup>120</sup> ha ritenuto che «la generosità pliniana, se forse nasce da un impulso di bontà, è sempre guidata dalla riflessione», non si può negare che, nella fattispecie ricordata da Plinio, egli avesse visto sì l'aspetto economico-finanziario, ma ne aveva colto ancor meglio quello morale, entrambi sintetizzati mirabilmente in quell'«*agitare iustitiam*»<sup>121</sup>, che è insieme 'ricerca'<sup>122</sup> ed 'esercizio'<sup>123</sup> di una 'iustitia' che, lungi dal coincidere con il rigore del *ius*, per un verso si fondava su quella «*benignitas*»<sup>124</sup> espressamente richiamata da Plinio alla fine del sesto paragrafo dell'*epistula*<sup>125</sup> e, per altro verso, come ricorda ancora Plinio nel settimo paragrafo<sup>126</sup>, poteva fungere da *exemplum* che migliorasse «il costume per l'avvenire»<sup>127</sup>.

Così, Plinio, nel richiamare la *iustitia* anche in ambito economico-finanziario, faceva riferimento ad un ideale di 'etica sociale ed economica' del potere che riscontriamo significativamente anche in Traiano:

*Epist. 10.55 (Traianus Plinio): Et ipse non aliud remedium dispicio, mi Secunde carissime, quam ut quantitas usurarum minuatur, quo facilius pecuniae publicae collocentur. Modum eius ex copia eorum, qui mutuabuntur, tu constitues. Invitos ad accipiendum compellere, quod fortassis ipsis otiosum futurum sit, non est ex iustitia nostrorum temporum.*

<sup>120</sup> F. Trisoglio, *Opere di Plinio Cecilio Secondo II* (Torino 1996) p. 780 nt. 16.

<sup>121</sup> Secondo il Trisoglio, *Opere di Plinio II*, cit., p. 781 nt. 17, la frase «*Mihi autem egregium in primis videtur ut foris ita domi, ut in magnis ita in parvis, ut in alienis ita in suis agitare iustitiam*», in cui ricorre l'espressione «*agitare iustitiam*», «può sembrare che suoni fin troppo solenne; può sembrare che Plinio coni il motto da incidere sul suo blasone; però, così agganciate ai fatti, queste parole finiscono per indicare solo il substrato psicologico da cui è nata la problematica che si accinge ad esporre».

<sup>122</sup> A.-M. Guillemin, *Pline le Jeune. Lettres III* (Paris 1992) p. 52.

<sup>123</sup> L. Rusca, *Plinio il Giovane*, cit., p. 615.

<sup>124</sup> Sulla *benignitas* pagana e su quella cristiana, sul loro rapporto con la *clementia* e la *mansuetudo* – sul quale v. M.T. Schettino, *Perdono*, cit., pp. 212-213 e S. Panciera, *Le virtù del governatore provinciale nelle iscrizioni latine da Augusto a Diocleziano*, in H.-G. Pflaum, *Un historien du XXe siècle. Actes du Colloque International, Paris les 21, 22 et 23 octobre 2004* (édités par S. Demougouin, X. Lorient, P. Cosme et S. Lefebvre) (Genève 2006) pp. 468-469 – e sulla loro contrapposizione con la *severitas* v. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II*, cit., pp. 138-146. Ma v. pure P. Laborderie-Boulon, 'Benignitas'. *Essai sur la pensée charitable aux temps classiques*, in *Revue historique de droit français et étranger* 26 (1948) pp. 137-144 ed E. Forbis, *Municipal Virtues*, cit., pp. 42-43. In esclusivo riferimento al diritto romano, v. H. Hausmaninger, "Benevolent" and "Humane" Opinions of Classical Roman Jurists, in *Boston University Law Review* 61 (1981) pp. 1139-1156; A. Palma, *Benignior interpretatio. 'Benignitas' nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi. Corso di lezioni* (Torino 1997) *passim*; S. Panciera, *Le virtù*, cit., pp. 465-469.

<sup>125</sup> ... *arbitrabar, quos non aequasset fides solutionis, hos benignitate remissionis aequari.*

<sup>126</sup> ... *Per hoc enim aptissime et in praeteritum singulis pro cuiusque merito gratia referrī, et in futurum omnes cum ad emendum tum etiam ad solvendum allici videbantur.* Sul significato della frase «*Per ... referrī*», che ricorre nel testo, v. J.E. Spruit, *Schikanen*, cit., p. 160.

<sup>127</sup> F. Trisoglio, *Opere di Plinio II*, cit., p. 782 nt. 23.

Per comprendere meglio il significato di questa *epistula*, che è stata esaminata in maniera approfondita ed esaustiva dalla Querzoli<sup>128</sup> e dalla Gabrielli<sup>129</sup>, bisogna ricordare come essa costituisse la risposta di Traiano ad un preciso quesito postogli da Plinio in ordine all'utilizzo delle *pecuniae publicae*.

Infatti, nell'*epist.* 54, Plinio rende noto all'imperatore che le *pecuniae publicae*, grazie alla «*providentia*» di Traiano ed al «*ministerium*» dello stesso Plinio, erano state, in parte, già incassate e, in parte, ancora da incassare (*Pecuniae publicae, domine, providentia tua et ministerio nostro et iam exactae sunt et exiguntur*)<sup>130</sup>, e gli manifesta la preoccupazione che non restassero «*otiosae*» (*quae vereor ne otiosae iaceant*)<sup>131</sup>. E, inverò, l'occasione di acquistare dei fondi era «*aut nulla aut rarissima*» (*Nam et praediorum comparandorum aut nulla aut rarissima occasio est*)<sup>132</sup>, né si trovavano indi-

<sup>128</sup> La '*iustitia*' di Traiano in *Plin. Ep. 10.55*, in *Annali dell'Università di Ferrara. Sezione Storia 1* (2004) pp. 89-99 (ivi ampia letteratura citata).

<sup>129</sup> '*Pecuniae publicae... ne otiosae iaceant*' (*Plin. Epist. 10.54*). *Strategie finanziarie nell'amministrazione provinciale*, in *Gli Statuti Municipali* (a cura di L. Capogrossi Colognesi ed E. Gabba) (Pavia 2006) pp. 383-395 (ivi ampia letteratura citata).

<sup>130</sup> Su tale frase v. A.N. Sherwin-White, *Trajan's Replies to Pliny: Authorship and Necessity*, in *The Journal of Roman Studies* 52 (1962) p. 124. Secondo la Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 90, per quanto non sia possibile stabilire con certezza se la lettera di Plinio concernesse le *pecuniae publicae* di una o più città, da tale frase e, soprattutto, dal riferimento alla «*providentia*» di Traiano ed al «*ministerium*» dello stesso Plinio che vi compare, può nondimeno evincersi, con ogni verosimiglianza, che quest'ultimo ritenesse ultimato il suo lavoro di revisione delle finanze locali almeno in una parte della provincia da lui governata. Cfr. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 635; E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana* (Bari 2000) p. 249, secondo il quale Plinio faceva riferimento alle «finanze municipali d'una città bitina»; G. Soricelli, *I proprietari fondiari e gli alimenta traianei: una partecipazione forzata?*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 140 (2002) p. 211, secondo cui Plinio aveva riorganizzato «le finanze municipali di una città bitina»; A. Triscioglio, *Actividad bancaria de las ciudades en la época clásica (siglos I-III d.C.)*, in *Revista internacional de derecho romano* 14 (2015) p. 88, che discorre di «ciudades di su provincia».

<sup>131</sup> Secondo il Triscioglio, *Actividad bancaria*, cit., p. 90, da questa frase «resalta sin duda el uso habitual del mutuo para inversión». Secondo il Barresi, *I teatri di Aphrodisias e di Nicea: marmi e committenze nell'Asia Minore di età imperiale*, in *Arqueología de la construcción. II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales* (Certosa di Pontignano, Siena, 13-15 de Noviembre de 2008) (editores S. Camporeale, H. Dessales y A. Pizzo) (Madrid-Mérida 2010) p. 337, «Plinio il Giovane, che si preoccupa di non lasciare *otiosa* la *pecunia publica*, preferirebbe investire in terreni bitinici».

<sup>132</sup> Secondo la Gabrielli, '*Pecuniae publicae*', cit., pp. 390-391, siffatta quasi totale mancanza di offerta di investimenti fondiari sarebbe stata verificata, con ogni probabilità, da magistrature locali piuttosto che di nomina imperiale, ciò che può evincersi dal fatto che, a partire dagli inizi del III a.C., è attestata la diffusa esistenza nel mondo greco orientale di archivi – la cui tenuta era affidata ad un magistrato preposto alle vendite – che conservavano documenti relativi alle transazioni finanziarie ed allo statuto della terra nelle città greche, sicché è plausibile ritenere che una carica del genere esistesse ancora all'epoca di Plinio e che lui stesso, per conoscere la situazione patrimoniale della provincia, si fosse consultato con un magistrato locale che probabilmente svolgeva mansioni simili. Peraltro, la Bitinia si caratterizzava peculiarmente per la presenza di estese proprietà, per la maggior parte appartenenti a privati. Ed è certo che questi latifondisti non avessero alcun interesse a vendere i



vidui che volessero prendere denaro in prestito dallo Stato<sup>133</sup>, soprattutto all'interesse del 12%<sup>134</sup>, cioè l'aggio corrente tra i privati (*nec inveniuntur, qui velint debere rei publicae, praesertim duodenis assibus, quanti a privatis mutuuntur*)<sup>135</sup>. Pertanto, Plinio chiede a Traiano se non gli sembrasse il caso di ridurre l'interesse, in maniera tale che «*idonei debitores*» fossero incoraggiati a prendere in prestito le *pecuniae publicae* (*Dispice ergo, domine, numquid minuendam usuram ac per hoc idoneos debitores invitandos putes*)<sup>136</sup> e, nell'eventualità che neppure così se ne trovassero, distribuire la «*pecunia*» tra i «*decuriones*» (*et, si nec sic reperiuntur, distribuendam inter decuriones pecuniam*), «*ita ut recte rei publicae caveant*», cosicché i *decuriones*, sebbene contrari e renitenti, grazie alla riduzione dell'interesse non avrebbero trovato la misura troppo amara (*quod quamquam invitis et recusantibus minus acerbum erit levioere usura constituta*)<sup>137</sup>.

Traiano risponde a Plinio che, per collocare più agevolmente il denaro dello Stato<sup>138</sup>, non scorgeva altro rimedio che non fosse la riduzione

propri fondi, dal momento che l'investimento terriero era considerato altamente redditizio. Cfr. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., p. 635.

<sup>133</sup> La Gabrielli, '*Pecuniae publicae*', cit., pp. 392-393, immagina che, in riferimento all'ipotesi che la *pecunia publica* venisse impiegata in prestiti feneratizi, Plinio avesse avuto a che fare con chi, nell'amministrazione provinciale, gestiva le operazioni di mutuo, e cioè, molto probabilmente, i *curatores calendarii*, potendosi altresì congetturare che vi fossero anche magistrati municipali aventi il compito di stipulare contratti di prestito tra la *civitas* ed ogni singolo debitore pubblico e, inoltre, che si facesse ricorso non tanto a forme di contratto di mutuo proprie del diritto romano quanto piuttosto ad una normativa modellata sul diritto greco – almeno nel caso di contratti riguardanti città greche – e che Plinio si fosse adeguato a queste forme contrattuali di mutuo tipicamente greche.

<sup>134</sup> Che, secondo il Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., p. 57 nt. 1, «tutto fa pensare egualmente esatto per qualsiasi parte dell'impero».

<sup>135</sup> Sull'inciso «*praesertim duodenis assibus*» v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 635-636.

<sup>136</sup> Sull'espressione «*idonei debitores*» v. C. Gabrielli, '*Pecuniae publicae*', cit., p. 394.

<sup>137</sup> Secondo la Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 90, non è inverosimile immaginare che Plinio, sottoponendo a Traiano diversi modi di utilizzo del denaro dello Stato, pensasse agli investimenti abitualmente praticati nella penisola italica, anche se non può escludersi affatto l'ipotesi che l'acquisto dei fondi od il prestito delle *pecuniae publicae* venissero proposti in quanto già impiegati in precedenza dai governatori della provincia. La Gabrielli, '*Pecuniae publicae*', cit., p. 389, sottolinea invece che l'alternativa di investimento proposta da Plinio (acquisto di terreni o prestito feneratizio), che risulta costante nei primi secoli dell'impero per definire la ricchezza di una persona, «potrebbe apparire l'essemplificazione di un atteggiamento proprio dell'aristocrazia terriera senatoria, e quindi essere legata più alla sua esperienza personale di proprietario terriero che di esperto in finanza pubblica». Secondo il Gara, *Il mondo greco-orientale, in L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province* (a cura di M.H. Crawford) (Como 1986) p. 98, è comunque evidente la volontà di Plinio di investire localmente almeno una quota del reddito fiscale.

<sup>138</sup> Lo Scarcia, '*Ad tantas opes processit*', cit., p. 310 nt. 15, discorre di «denaro pubblico accumulato con le imposte». Secondo la Gabrielli, '*Pecuniae publicae*', cit., pp. 384-385 e 387, non è affatto chiaro se con l'espressione «*pecuniae publicae*» si debbano intendere avanzi attivi dei bilanci delle *civitates* oppure capitali provenienti dalle esazioni del fisco imperiale e lasciati temporaneamente inoperanti nelle casse provinciali (*fisci*). Così, la disponibilità di *pecunia publica* potrebbe derivare da riscossioni di *vectigalia* dovuti per l'affitto di fondi di proprietà delle singole città, dal recupero dei crediti

dell'ammontare degli interessi (*Et ipse ... pecuniae publicae collocentur*)<sup>139</sup>, la cui entità rimette però allo stesso Plinio, che avrebbe dovuto decidere tenendo presente la quantità delle richieste (*Modum eius ... tu constitues*), e conclude che non giudicava conforme alla «*iustitia nostrorum temporum*» obbligare i *decuriones* ad «*accipere*» contro voglia delle somme che, forse, sarebbero rimaste «*otiosae*» (*Invitos ad accipiendum ... ex iustitia nostrorum temporum*)<sup>140</sup>.

maturati con le *usurae* presso debitori delle *civitates* o da esazioni tributarie imposte alla cittadinanza a livello di amministrazione sia centrale e sia municipale. Tuttavia, l'utilizzo dell'aggettivo «*publicae*» al plurale consente di ipotizzare che si trattasse di somme di denaro di pertinenza ed a disposizione delle singole città della provincia o, comunque, l'insieme cumulativo di *pecuniae publicae*. Anche se poi è difficile stabilire se l'accertata consistenza di liquidità pecuniaria suggerente un immediato e proficuo investimento riguardasse una specifica città della provincia o, al contrario, rappresentasse una situazione generale di floridità economica, potendosi supporre che l'espressione «*pecuniae publicae*» indicasse un tangibile e generalizzato miglioramento dei bilanci cittadini piuttosto che alludere alla situazione economica di una singola città. Cfr. E. Gabba, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani. I. Antichità e Alto Medioevo* (Milano 1962) pp. 63-64 ed A. Trisciuglio, *Actividad bancaria*, cit., pp. 88-90.

<sup>139</sup> Sull'inciso «*non aliud remedium dispicio*», che si correla al «*Dispice ergo, domine*» di *epist.* 54, v. A.N. Sherwin-White, *Trajan's Replies to Pliny*, cit., p. 114.

<sup>140</sup> Sull'importanza di tale frase v. G. Mainino, *La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi* 44 (1992) pp. 371-372 e nt. 76, il quale sottolinea debitamente anche «la preoccupazione che quantità di «*pecuniae publicae*» rimanessero «*otiosae*» per le difficoltà di un proficuo e sicuro investimento ed il timore che le municipalità potessero perfino dilapidare il denaro loro affidato» (p. 377 nt. 32). Sull'enfatica reiterazione del termine «*invitus*», adoperato da Plinio in *epist.* 54, v. C. Gabrielli, «*Pecuniae publicae*», cit., pp. 394-395, la quale evidenzia come la motivazione che Traiano attribuisce alla sua decisione di non rendere coattivo il prestito non fosse solo di carattere etico-politico, costituendo l'applicazione di un principio generale di buon governo che censurava appunto l'aspetto costringente dell'azione, ma avesse anche una valenza economica. Infatti, un tale prestito, se per un verso comportava uno sgravio nell'immediato per la *res publica*, per altro verso era un'operazione economicamente assai poco lungimirante, giacché era alta la probabilità che i *decuriones*, scelti per le buone garanzie di solvibilità derivanti dal loro cospicuo censo, non riuscissero a reinvestire in maniera fruttuosa la cifra acquisita (*quod fortassis ipsi otiosum futurum sit*), trovandosi così in difficoltà nella restituzione della stessa maggiorata del pagamento delle *usurae*. Con la conseguenza che siffatta situazione avrebbe comportato due esiti negativi: uno a carico della stessa città, che non avrebbe visto rientrare nelle proprie casse la *pecunia* sperata maggiorata degli interessi, l'altro a carico delle finanze decurionali. Ciò che dimostrebbe, secondo il Freudenberger, *Das Verhalten*, cit., p. 27, che «*utilitas publica – wie utilitas privata – darf nicht zum Zwang gegen den einzelnen angewendet werden, selbst wenn er sich mit seinem Widerstand selbst schadet*», e secondo il Vidman, *Étude sur la correspondance*, cit., p. 110, che Traiano «ne voulait pas intervenir dans la vie municipale si cela n'était pas absolument nécessaire». Ma, in senso contrario, v. A. Gara, *Il mondo greco-orientale*, cit., p. 97 nt. 63, il quale ritiene che *epist.* 54 testimonia «da un lato la scarsa disponibilità di terre sul mercato già agli inizi del II secolo ... in una regione ... che, a parte la fascia costiera, è scarsamente ellenizzata ed urbanizzata ... dall'altro la pesante ingerenza imperiale sulle scelte economiche e finanziarie municipali ... L'attività di Plinio in Oriente sembra così avvalorare, più che un tentativo, il consolidamento di una prassi politica che tende ad espropriare i ceti dirigenti locali delle capacità decisionali di loro competenza».

Ora, quel che immediatamente salta agli occhi dell'interprete è che l'«unambiguous»<sup>141</sup> risposta di Traiano<sup>142</sup> «non si riferiva né agli usi della provincia né al potere discrezionale di Plinio: gli interessi in gioco – da un lato quello del governo centrale, dall'altro quello dei *privati* e dei decurioni – erano infatti troppo importanti perché l'imperatore lasciasse la scelta al suo *legatus*. Era necessario fosse lo stesso principe a intervenire coerentemente con il progetto di 'provincializzazione' delle strutture di governo, ridisegnate all'insegna del 'ritrovato' consenso delle *élites* municipali»<sup>143</sup>.

E quanto ciò sia vero è testimoniato dal richiamo di Plinio, in termini elogiativi, alla «*providentia*»<sup>144</sup> di Traiano<sup>145</sup>, che sembra qui fare il paio con la «*benignitas*» pliniana fondante la 'iustitia' di cui si è detto a proposito dell'*epistula* esaminata subito prima rispetto a quella ora in considerazione e che, soprattutto, sembra stare alla base della «*iustitia*» dallo stesso imperatore evocata alla fine di *epist.* 55. Ciò che è confermato dal fatto che la *providentia* fosse una virtù del potere «ben radicata nell'Oriente, almeno a partire dall'epoca ellenistica. Fra le sue caratteristiche più importanti era anche la giustizia»<sup>146</sup>. Il tutto, in un contesto ideologico – che sembra essere appunto dominato dalla *providentia* come motivo di coagulazione e diffusione del consenso – nel quale la *iustitia* costituiva il fondamento della decisione dell'autorità imperiale, propagandando così l'immagine di un potere, appunto quello di Traiano, «che non intendeva essere 'ingiusto', che rifiutava di prevaricare i sudditi»<sup>147</sup> e che, quindi, ricercava una *iustitia* che, per un verso, si teneva ben lontana dall'intransigenza del *ius* e, per altro verso, fungeva da 'cerniera' tra la 'cultura dell'amministrazione' di Plinio e la 'cultura del potere' di Traiano<sup>148</sup>. Ecco allora che «Plinio ve-

<sup>141</sup> P. Garnsey, *Trajan's Alimenta: Some Problems*, in *Historia* 17 (1968) p. 380.

<sup>142</sup> Sul cui contenuto v. anche C. Corbo, 'Paupertas'. *La legislazione tardoantica* (Napoli 2006) p. 55.

<sup>143</sup> S. Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 90.

<sup>144</sup> Su questa *virtus* v. M.P. Charlesworth, 'Providentia' and 'Aeternitas', in *Harvard Theological Review* 29.2 (1936) pp. 107-132; J. Béranger, *La prévoyance ('providentia') impériale et Tacite*, *Annales*, I, 8, in *Hermes* 88 (1960) pp. 475-492; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 300, 317 e 321-322; J.R. Fears, *The Cult of Virtues*, cit., pp. 902 e 907 e l'ampia letteratura citata a p. 844; U. Schachinger, *Clodius Albinus. Programmatischer Friede unter der 'Providentia Augusti'*, in *Rivista storica dell'antichità* 26 (1996) pp. 95-122; L. Graverini, 'Prudentia' and 'providentia', cit., pp. 86-106; L. Traversa, 'Prudentia' e 'providentia' in *Cicerone*, cit., pp. 306-335; Id., 'Providentia' e 'temeritas' in *Cicerone. Filosofia e prassi* (Bari 2017) *passim*.

<sup>145</sup> Sulla 'providentia senatus' v. G. Migliorati, *Cassio Dione*, cit., p. 40.

<sup>146</sup> S. Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 91, che riporta (pp. 95-96 nt. 3) un'ampia letteratura sul significato della *providentia* in età traianea, nell'epistolario e nel panegirico di Plinio, nell'opera di Dione Crisostomo e nel mondo orientale. Più in generale sui motivi ideologici propagandati per legittimare le conquiste romane in Oriente v. J.-L. Ferrary, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate* (Paris-Roma 1988) *passim*.

<sup>147</sup> S. Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 91.

<sup>148</sup> In questo senso v. anche i condivisibili rilievi della Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 94.

niva incaricato di preparare gli strumenti economici e finanziari indispensabili per realizzare la 'ritrovata' collaborazione fra provinciali e potere imperiale, di risolvere le complicazioni e di stigmatizzare gli sprechi del passato»<sup>149</sup>.

Ed è opportuno sottolineare come Traiano discorra non di *'iustitia'* senza ulteriori specificazioni, bensì enfaticamente di «*iustitia nostrorum temporum*»<sup>150</sup>, quindi di «un'età di 'giustizia'»<sup>151</sup> – «come qualcosa di assolutamente originale e positivo»<sup>152</sup> – nella quale la *iustitia* appare come 'ordinamento ideale' dei rapporti sociali ed economici il cui contenuto non è immutabile, ma può variare appunto a seconda dei «*nostrorum temporum*»<sup>153</sup>, cioè delle sempre mutevoli spinte etiche, sociali ed economiche, che impongono allora una *iustitia* 'distributiva' che sia adeguata al 'senso di giustizia' proprio di un determinato momento ed ambiente storico e si configuri, perciò, come preciso motivo ispiratore di un 'modello ideale di 'governo'<sup>154</sup>.

### 5. *Iustitia ed amministrazione*

Di *iustitia*, correlata alla *liberalitas* ed alla *moderatio*, Plinio discorre inoltre in relazione all'attività amministrativa:

*Paneg. 33.1-2: Satis factum qua civium, qua sociorum utilitatibus. Visum est inde spectaculum ... Quam deinde in edendo liberalitatem, quam iustitiam exhibuit omni adfectione aut intactus aut maior! ...*

<sup>149</sup> S. Querzoli, *La 'iustitia' di Traiano*, cit., p. 93.

<sup>150</sup> Su tale frase v. L. Wickert, voce *Princeps*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* XXII.2 (Stuttgart 1954) p. 2251; A.N. Sherwin-White, *Trajan's Replies to Pliny*, cit., p. 116; Id., *The Letters of Pliny*, cit., p. 636; P.A. Stadter, *Pliny and the ideology of empire: the correspondence with Trajan*, in *Prometheus* 32 (2006) p. 72.

<sup>151</sup> M. Bretone, *Storia*, cit., p. 238.

<sup>152</sup> M. Pani, *Il senso del nuovo fra costume e politica* [1991], in Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) p. 55.

<sup>153</sup> Secondo il Lo Cascio, *Il princeps*, cit., p. 250, «in realtà quel che il *princeps* considera non conforme alla *iustitia* dei tempi nuovi è il prestito coatto a *chi non abbia la possibilità o l'occasione* di investire il denaro tolto in prestito. *Otiosus* è in questo caso termine tecnico della finanza, che ha il significato di 'infruttifero', e in quest'accezione si oppone a *occupatus*, 'investito'; *otiosae* teme Plinio che restino le *pecuniae* che egli è riuscito a recuperare. Ma i proprietari avevano quest'occasione: ed è possibile ... che proprio a un incremento dell'investimento agrario fosse diretto, nel suo complesso, il sistema dei prestiti e delle usure. In questa situazione sarebbe stato perfettamente accettabile, vale a dire non contrario alla *iustitia*, che il *princeps* costringesse i proprietari che non volevano accettare il prestito, ad accettarlo».

<sup>154</sup> Nel medesimo senso v. E. Lo Cascio, *Il princeps*, cit., pp. 249-250, secondo cui «la motivazione che Traiano attribuisce alla sua decisione è, si direbbe, di carattere etico-politico: è un principio generale di buon governo che viene affermato, non semplicemente il criterio da adottare nella risoluzione d'un caso specifico», e G.M. Oliviero Niglio, *La 'diversità' dei Cristiani*, cit., p. 388 nt. 48, che discorre di «governo-modello».

Plinio, dopo avere affermato che le esigenze dei cittadini e degli alleati erano state appagate (*Satis ... utilitatibus*)<sup>155</sup> e precisato che venne poi offerto al pubblico uno spettacolo gladiatorio (*Visum ... spectaculum*), loda tanto la generosità e munificenza di Traiano nell'aver apprestato questo spettacolo<sup>156</sup>, quanto la «*iustitia*» dell'imperatore, inaccessibile o superiore ad ogni «passione»<sup>157</sup> (*Quam ... maior!*).

Ora, se è evidente che la «*liberalitas*»<sup>158</sup> venga qui presentata come uno degli aspetti fondamentali dell'attività amministrativa traiana<sup>159</sup>, attribuendosi così «alla bontà del principe non solo i favori reali, ma anche il funzionamento delle istituzioni e tutti gli atti amministrativi»<sup>160</sup>, colpisce non poco l'eterogeneità di questa *virtus* rispetto alla «*iustitia*», della quale si rimarca l'insensibilità «a qualsiasi favoreggiamento»<sup>161</sup>.

Siffatta discrasia può però essere spiegata, a mio avviso, ove si tenga presente l'«*utilitas*» menzionata da Plinio all'inizio del passo, e ciò nel senso che l'*utilitas*<sup>162</sup>, intesa qui come finalità di buon governo che ogni im-

<sup>155</sup> Su tale frase v. C. Solimena, *Plinio il Giovane*, cit., pp. 61 e nt. 2 e 93 nt. 3.

<sup>156</sup> Sul punto v. C. Ricci, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino* (Milano 2006) p. 87 e nt. 26.

<sup>157</sup> Così traduce il termine «*adfectio*» la Malcovati, *Plinio il giovane. Il panegirico di Traiano* (Firenze 1949) p. 32.

<sup>158</sup> Sulla '*liberalitas*' e, in particolare, sulla '*liberalitas principis*' v., ampiamente, H. Kloft, '*Liberalitas principis*' (Köln-Wien 1970) *passim* (ivi ampia letteratura citata); A.U. Stylow, '*Libertas*' und '*Liberalitas*'. *Untersuchungen zur innenpolitischen Propaganda der Römer* (München 1972) pp. 58-98 e 166-201 (ivi ampia letteratura citata); A.V. McMaster, '*Liberalitas*' in *Late Republican and Early Augustan Roman Poetry* (Toronto 2010) *passim*. Più limitatamente, G. Becatti, *Il rilievo della 'liberalitas' di Marco Aurelio*, in *Archeologia Classica* 24.1 (1972) pp. 59-74; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 298-299, 312 e 321; C. Manning, '*Liberalitas*'. *The Decline and Rehabilitation of a Virtue*, in *Greece & Rome* 32.1 (1985) pp. 73-83; P. Schrömbges, *Zum römischen Staatshaushalt in tiberischer Zeit*, in *Gymnasium* 94 (1987) pp. 9 e 23; L. Voit, *Die geteilte Welt. Zu Germanicus und den augusteischen Dichtern*, in *Gymnasium* 94 (1987) p. 513 e nt. 41 (ivi altra letteratura citata); C.J. Classen, '*Virtutes Romanorum*', cit., pp. 301-302; J.R. Fears, *The Cult of Virtues*, cit., p. 943; G. Comerchi, '*Humanitas*', '*liberalitas*', cit., pp. 3-44; E. Forbis, *Municipal Virtues*, cit., pp. 34-42; J. Andreu, *Algunas consideraciones sobre la 'liberalitas' en el de officiis de Cicerón*, in *Anuario Filosófico* 34 (2001) pp. 541-554; L. Mancini, '*Liberalitas Augusti*'. *Immagine e ideologia della generosità imperiale*, in *Revista Ética e Filosofia Política* 14.2 (2011) pp. 11-33; C.F. Noreña, *Imperial Ideals in the Roman West. Representation, Circulation, Power* (Cambridge 2011) pp. 82-89; E. Manders, *Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage, A.D. 193-284* (Leiden-Boston 2012) pp. 165-169; D. Wardle, *Svetonius. Life of Augustus* (Oxford 2014) p. 309 (ivi altra letteratura citata), cui adde la letteratura citata dalla Gori, *Le nozioni*, cit., p. 368 nt. 36. Sul concetto di '*liberalitas*' nel diritto romano v., ampiamente, F. Pringsheim, '*Liberalitas*', in *Studi in memoria di Emilio Albertario I* (Milano 1953) pp. 659-683 e, limitatamente, F. Leita Álvarez-Salamanca, *La 'liberalitas' en la donación*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos* 34 (2012) pp. 91-102.

<sup>159</sup> Cfr. H. Kloft, '*Liberalitas principis*', cit., pp. 61 e nt. 108, 94 e nt. 46 e 111 e ntt. 131 e 133 (ivi altra letteratura citata).

<sup>160</sup> S. Gori, *Le nozioni*, cit., p. 368.

<sup>161</sup> Così F. Trisoglio, *Opere di Plinio II*, cit., p. 1223.

<sup>162</sup> Sui significati e gli impieghi di tale termine nelle fonti giuridiche v., ampiamente e per tutti, M. Navarra, *Ricerche sulla 'utilitas' nel pensiero dei giuristi romani* (Torino 2002) *passim*.

peratore deve prefiggersi nell'esercizio della sua attività amministrativa e, quindi, come *'utilitas publica'*<sup>163</sup>, può consentire talora l'individuazione di una soluzione amministrativa 'politicamente' opportuna, che si fonda, per esempio, sulla *liberalitas*<sup>164</sup> – quale, appunto, quella di elargire al popolo i ludi gladiatori<sup>165</sup> oppure quella di istituire una scuola<sup>166</sup> – e che, tuttavia,

<sup>163</sup> Sul significato giuridico di questa espressione v. M. Navarra, *Ricerche sulla 'utilitas'*, cit., pp. 81-90 e, più ampiamente ed anche in specifico riferimento al rapporto esistente tra l'idea di 'giusto' e quella di 'utile' nella sfera pubblica, R. Scevola, *'Utilitas publica'*. I. *Emerzione nel pensiero greco e romano* e II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana* (Padova 2012) *passim*. Sull'idea di *utilitas publica* come motivo dominante nel Panegirico di Plinio e come proposito di Traiano v., con ampia citazioni di fonti, M. Pani, *Principe e magistrato a Roma fra Augusto e Traiano. Tracce di un itinerario*, in Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) pp. 73-74. Sul rapporto tra *utilitas* e *iustitia* in Cicerone v. I. Mastino, «*Utilitas valuit propter honestatem*»: Cicerone e il principio giuridico dell'*utilitas*, in *Diritto@Storia* 11 (2013) pp. 14-16.

<sup>164</sup> Sulla *liberalitas Traiani* v. A.T. Marques Gonçalves, *Algumas Considerações sobre a 'Liberalitas' de Traiano na Gratiarum Actio de Plinio*, in *Phoenix* 3 (1997) pp. 53-63.

<sup>165</sup> Secondo la Mancini, *'Liberalitas Augusti'*, cit., p. 14, «la disposizione all'adulazione induce Plinio ad ascrivere nel novero delle manifestazioni di liberalità anche quel genere di spesa che faceva storcere il naso a Cicerone, cioè l'allestimento dei giochi gladiatori e venatori (la *liberalitas in edendo*)». Sul rapporto tra *munificentia* e *liberalitas* v. H. Kloft, *'Liberalitas principis'*, cit., pp. 46-72.

<sup>166</sup> Intendo riferirmi a Plin. *epist.* 4.13 [C. Plinius Cornelio Tacito suo s.: ... *quod sum praesens, petiturus hac quasi praecursoria epistula rogo. Sed prius accipe causas rogandi! Proxime cum in patria mea fui, ad me salutandum municipis mei filius praetextatus. Huic ego 'studes?' inquam. Respondit: 'etiam'. 'Ubi? 'Mediolani'. 'Cur non hic?'. Et pater eius (erat enim una atque etiam ipse adduxerat puerum): 'quia nullos hic praeceptores habemus'. 'Quare nullos?' Nam vehementer intererat vestra, qui patres estis' (et opportune complures patres audiebant), 'liberos vestros hic potissimum discere. Ubi enim aut iucundius morarentur quam in patria, aut pudicibus continerentur quam sub oculis parentum, aut minore sumptu quam domi? Quantum est ergo collata pecunia conducere praeceptores, quodque nunc in habitationes, in viatica, in ea, quae peregre emuntur (omnia autem peregre emuntur), impenditis, adicere mercedibus? Atque adeo ego, qui nondum liberos habeo, paratus sum pro re publica nostra, quasi pro filia vel parente, tertiam partem eius, quod conferre vobis placebit, dare. Totum etiam pollicerer, nisi timerem, ne hoc munus meum quandoque ambitu corrumpere, ut accidere multis in locis video, in quibus praeceptores publice conducuntur. Huic vitio occurri uno remedio potest, si parentibus solis ius conducendi relinquatur, isdem religio recte iudicandi necessitate collationis addatur. Nam, qui fortasse de alieno negligent, certe de suo diligentes erunt dabuntque operam, ne a me pecuniam non nisi dignus accipiat, si accepturus et ab ipsis erit. Proinde consentite, conspirate maioremque animum ex meo sumite, qui cupio esse quam plurimum, quod debeam conferre. Nihil honestius praestare liberis vestris, nihil gratis patriae potestis. Educentur hic, qui hic nascuntur, statimque ab infantia natale solum amare, frequentare consuescant. Atque utinam tam claros praeceptores inducat, ut finitimis oppidis studia hinc petantur, utque nunc liberi vestri aliena in loca, ita mox alieni in hunc locum confluant!'. Haec putavi alius et quasi a fonte repetenda, quo magis scires, quam gratum mihi foret, si susciperes, quod iniungo. Iniungo autem et pro rei magnitudine rogo, ut ex copia studiosorum, quae ad te ex admiratione ingenii tui convenit, circumspicias praeceptores, quos sollicitare possimus, sub ea tamen condicione, ne cui fidem meam obstringam. Omnia enim libera parentibus servo: illi iudicent, illi eligant; ego mihi curam tantum et impendium vindico. Proinde, si quis fuerit repertus, qui ingenio suo fidat, eat illuc ea lege, ut hinc nihil aliud certum quam fiduciam suam ferat! Vale], in cui sono illustrati l'opportunità di istituire una scuola a Como ed i preparativi ad essa relativi: C. Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., pp. 33-35 e nt. 1, 74 e nt. 3 e 224-224 e nt. 2; T. Stangl, 'Ne... nisi' statt 'ne... nisi': zu Plinius Ep. IV, 13, 8, in *Wochenschrift für klassische Philologie* 32 (1915) pp. 357-358; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 287-289; R. Soraci, *Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo V* (Milano 1984) p. 769 e nt. 9; G. Coppola, *Cultura e potere*, cit., pp. 173-176 e nt. 86 (ivi altra letteratura citata), 215-216 e 257 e nt. 203; P. Garbarino, *Il lavoro intellettuale nel**

deve essere espressione di un giudizio di valore e, dunque, di una *ratio* alla cui base vi sia una *iustitia* aliena «*omni adfectione*».

La *liberalitas* sembra trovare però un suo correttivo nella *moderatio*, che è richiamata da Plinio in stretta correlazione con la *iustitia*<sup>167</sup>:

*Paneg.* 78.2: ... *optimum quemque niti et contendere decet, ut post se quoque rei publicae prosit, moderationis scilicet iustitiaeque monimentis, quae prima statuere consul potest.*

Secondo Plinio, conviene che tutte le persone più specchiate si sforzino e si adoperino di essere utili alla *res publica* anche quando non ci saranno più (*optimum ... prosit*), lasciando il ricordo delle loro prove di «*moderatio*» e «*iustitia*» (*moderationis ... monimentis*), ed il console è quello che ne può fornire di più significative (*quae ... potest*).

Nel passo, nel quale vengono lodate tanto la *moderatio*<sup>168</sup> quanto la *iustitia*, quest'ultima – proprio laddove Plinio sottolinea che ciascuno e, in particolare, il console avevano il dovere di essere utili allo Stato anche

*mondo romano*, in *Index* 28 (2000) pp. 528 e 536 nt. 54; G. Manuwald, *Eine „Schule“ für Novum Comum (epist. 4, 13). Aspekte der 'liberalitas' des Plinius, in Plinius der Jüngere und seine Zeit* (herausgegeben von L. Castagna und E. Lefèvre) (München-Leipzig 2003) pp. 203-217. Sulla frase «*ab infantia natale solum amare*» v. G. Masaro, *Identità in versi: processi di autorappresentazione nei carmina latina epigraphica*, in *Percorsi identitari tra Mediterraneo e Vicino Oriente Antico. Contributi del Dottorato in Storia Antica e Archeologia* (a cura di G. Baldacci, E.M. Ciampini, E. Girotto e G. Masaro) (Padova 2103) p. 74 e nt. 31.

<sup>167</sup> Su tale connessione si soffermano anche E. Forbis, *Municipal Virtues*, cit., pp. 68-69 e M.T. Schettino, *Perdono*, cit., p. 224 nt. 66.

<sup>168</sup> Su questa *virtus*, anche in rapporto alla *iustitia* nonché in ambito giuridico, v. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II*, cit., pp. 127-138; W. Eisenhut, 'Virtus Romana', cit., pp. 36, 61 e 64; V. Viparelli, *A proposito dell'uso del termine 'moderatio' nelle Storie di Livio*, in *Bollettino di studi latini* 6 (1976) pp. 71-78; A. Wallace-Hadrill, *The Emperor*, cit., pp. 304, 311 e 320-321; C.J. Classen, 'Virtutes Romanorum', cit., pp. 299-300; J.R. Fears, *The Cult of Virtues*, cit., p. 890 e l'ampia letteratura citata a p. 844; P. Fedeli, *Il 'Panegirico' di Plinio nella critica moderna*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (herausgegeben von W. Haase) II.33.1 (Berlin-New York 1989) pp. 458-459 e nt. 277 (ivi altra letteratura citata); J. Christes, *Tacitus und die 'moderatio' des Tiberius*, in *Gymnasium* 101 (1994) pp. 112-135; P. Rodríguez Monreal, *Apuntes de lexicografía*, cit., pp. 64-68; A. Galimberti, 'Clementia' e 'moderatio' in Tiberio, in *Responsabilità vendetta e perdono nel mondo antico* (a cura di M. Sordi) (Milano 1998) pp. 175-190; M.T. Schettino, *Perdono*, cit., pp. 212 e 224; A. Nacagawa, *L'imperatore Tiberio e la virtù della 'moderatio'*, in *Acme* 55.3 (2002) pp. 219-236; R. Arcuri, 'Moderatio'. *Problematiche economiche e dinamiche sociali nel principato di Tiberio (Milano 2014) passim*; H. Westphal, 'Imperium suum paulatim destruxit': the concept of 'moderatio' in Valerius Maximus *Facta et dicta memorabilia* 4.1, in *Acta Classica* 58.1 (2015) pp. 191-208; C. Balmaceda, 'Virtus Romana' bajo la dinastía Julio-Claudia, cit., pp. 371-376, 381 e 384. Ma v. pure, in una diversa prospettiva, M. D'Orta, 'Moderatio legis' - 'Temperatio iuris'. *Antinomie e sistemazione del diritto nella Roma tardo-repubblicana* (Torino 2008) *passim*; M. Antiquera, 'Moderatio tuendae libertatis': *moderação, exempla e poder na história de Tito Lívio (livro III)* (São Paulo 2008) *passim*; L. Labruna, 'Moderatio rei publicae'. *Bilanciamento dei poteri e rotture degli equilibri costituzionali nell'esperienza romano-repubblicana (e non solo)*, in *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani. Atti della giornata di Studi (Bari, 22 gennaio 2016)* (a cura di M. Chelotti, M. Silvestrini ed E. Todisco) (Bari 2017) pp. 17-26, cui *adde* l'ampia letteratura citata dalla Gori, *Le nozioni*, cit., p. 360 nt. 19.

dopo la loro morte per il ricordo delle loro azioni – sembra essere intesa come ideale di ‘etica sociale’ del potere<sup>169</sup>, realizzando così «nei rapporti fra Roma e i popoli soggetti – secondo la felice espressione di Tacito – l’*imperium iustum et moderatum*»<sup>170</sup>, cioè un *imperium* che, a dispetto del potere assoluto che ne stava alla base, era ispirato ad un equilibrio frutto della sintesi tra *moderatio* e *iustitia*<sup>171</sup>.

In questo senso può dirsi allora che la *moderatio* di cui discorre Plinio è una virtù che finisce per divenire direttiva fondamentale e principio generale che, da un canto, mitiga la talvolta eccessiva *liberalitas principis* e, dall’altro, smussa le asprezze del *ius*, dando così luogo ad una misura, moderazione e, soprattutto, ragionevolezza che informano di sé la *iustitia*. E questo, in quanto la *moderatio* non importa solamente misura, limite ed attenuazione, ma anche «discrezionalità, adeguamento, proporzione, in funzione di svariati elementi soggettivi ed oggettivi. *Moderare* vuol dire stabilire, determinare, tenendo presenti tutte le circostanze del caso, ossia determinazione discrezionale»<sup>172</sup>, ciò che mi sembra confermato dall’utilizzo, da parte di Plinio, del verbo «*statuere*», nel senso di ‘decidere’, ‘fissare’<sup>173</sup>, in riferimento al console (*statuere consul potest*).

## 6. *L’usus munusque iustitiae*

Il tema della *moderatio* ritorna poi in un ultimo passo pliniano, che appare particolarmente importante perché vi ricorre l’espressione «*munus iustitiae*»:

*Paneg. 54.5: At nunc quis nostrum tamquam oblitus eius, de quo refertur, censendi officium principis honore consumit? Tuae moderationis laus haec constantia nostra est, tibi obsequimur, quod in curiam non ad certamen adulationum, sed ad usum munusque iustitiae convenimus ...*

Plinio, facendo riferimento al ruolo dei senatori, afferma chiaramente che nessun membro del senato, quasi dimentico dell’oggetto in discussione nell’assemblea, dovesse esaurire il compito di enunciare il proprio parere facendo l’elogio del principe (*At ... consumit?*), prosegue puntualizzando che questa fermezza d’animo costituisse un plauso alla *moderatio principis* (*Tuae ... est*) e conclude rimarcando debitamente che si prestasse *obsequium* all’imperatore quando i *patres* si radunassero in senato non per

<sup>169</sup> In questo senso v., giustamente, S. Querzoli, *La ‘iustitia’ di Traiano*, cit., p. 91.

<sup>170</sup> S. Querzoli, *La ‘iustitia’ di Traiano*, cit., p. 92.

<sup>171</sup> Cfr. S. Gori, *Le nozioni*, cit., pp. 359-360.

<sup>172</sup> B. Biondi, *Il diritto romano cristiano II*, cit., p. 127.

<sup>173</sup> Sul punto v. F. Arcaria, ‘*Referre ad principem*’, cit., p. 216 e nt. 113.



gareggiare in adulazioni<sup>174</sup>, bensì «*ad usum munusque iustitiae*» (*tibi ... convenimus*).

Ora, per comprendere appieno il significato di quest'ultima affermazione di Plinio, occorre soffermarsi sulla stretta correlazione che esiste tra i concetti di «*officium*», «*honos*», «*obsequium*» (*obsequimur*) e «*munus*»<sup>175</sup>, termini, tutti questi, che ricorrono nel passo in esame e che sono stati oggetto di una fine indagine da parte della Gori<sup>176</sup>.

Questa autrice ha premesso come lo studio su *honos* e *munus* nel lessico pliniano possa contribuire ad integrare la visione offertaci dai testi giuridici allargandola al campo politico, etico e sociale e, in particolare, rapportandola alla figura del *princeps* ed ai suoi rapporti di governo e ha concluso che, in Plinio, l'*honos* corrisponde ad un codice morale dal quale dipende il corretto comportamento pubblico e privato, mentre il *munus*, in quanto momento essenziale dell'attività politico-sociale, viene ad essere regolato da questo atteggiamento etico che si concretizza in una serie di *virtutes* vecchie e nuove (quali, per esempio, la *moderatio* che ricorre nel passo in esame ed in quello oggetto della nostra attenzione subito prima o, ancora, la *liberalitas* di cui al passo esaminato all'inizio del paragrafo precedente), con la conseguenza che entrambi i lemmi riassumono efficacemente i valori propugnati dall'ideologia traiana. Inoltre, il termine *munus*, che designa una prestazione di attività, indicando quindi il 'compito', la 'funzione', nella sfera politica è, per un verso, associato ad *officium* o usato come suo sinonimo, individuando, in tale accezione, le regole ed i doveri legati appunto alla sfera pubblica, e, per altro verso, si riconnette, nella sua accezione di dovere pertinente ad una magistratura, al principe o come dovere *lato sensu* pubblico, all'*obsequium*, inteso come vincolo morale che del *munus* è regolatore in quanto indicante una qualità o un'attitudine che, appunto, regola le relazioni con le istituzioni o con una prestazione a favore della *res publica*, e dalla cui osservanza scaturisce l'espletamento di un *munus* o di un *officium* utile per lo Stato.

Alla luce di queste considerazioni, si comprende allora meglio cosa voglia dire Plinio con l'espressione «*munus iustitiae*», che costituisce così il terminale e, insieme, la sintesi dei quattro termini utilizzati da Plinio in riferimento agli esponenti del ceto dirigente e, in particolare, alle persone

<sup>174</sup> Sul rapporto tra l'«*obsequium*» e l'«*adulatio*» di cui al testo v. M. Pani, *Sulla nozione di 'obsequium' in Tacito e Plinio il Giovane* [1987], in Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) p. 173.

<sup>175</sup> Sui concetti giuridici tardoantichi di «*officium*» e «*munus*» e sulla loro interazione v. F. Grelle, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: 'officia', 'munera', 'honores'*, in *Società romana e impero tardoantico*. I. *Istituzioni, ceti, economie* (a cura di A. Giardina) (Roma-Bari 1986) pp. 52-56. Sul significato del termine «*obsequium*» in Plinio v. M. Pani, *Sulla nozione di 'obsequium'*, cit., pp. 172-177.

<sup>176</sup> *Le nozioni*, cit., pp. 353-373.

che, come i senatori ed il principe, avevano le più alte responsabilità di governo, alle quali gli elementi politici, sociali ed etici erano indissolubilmente legati.

Nel testo in esame c'è dunque tutta la preoccupazione, espressa da Plinio, «di saper svolgere bene il proprio ruolo, compreso quello di principe»<sup>177</sup>, venendo così ad essere ribadita «la stretta connessione tra funzione pubblica e impegno nel soddisfarla»<sup>178</sup>. Il tutto alla luce di un *obsequium* verso il *princeps* dal quale ha origine quello che Plinio chiama «*officium censendi*»<sup>179</sup>, cioè la determinazione dei senatori a svolgere il proprio compito<sup>180</sup>, al quale, nell'ottica di un *honos* che non solo garantisce allo Stato che ognuno compia il proprio *munus*, ma condiziona pure, come or ora si è detto, il comportamento politico del principe delineandone appunto l'immagine di servitore dello Stato, con l'importante corollario che chiunque aspiri «al riconoscimento del proprio valore non può sottrarsi al proprio dovere»<sup>181</sup>, si affianca allora anche il «*munus iustitiae*» degli stessi senatori. Che, però, alla luce del fatto che Plinio discorra di «*usus munusque iustitiae*» (*ad usum munusque iustitiae*), non suona solo come sterile e programmatica affermazione della necessità di un 'servizio' (*munus*) di *iustitia*, ma anche e, soprattutto, come preciso e forte richiamo all'«*usus iustitiae*», cioè all'«applicazione pratica» ed al «concreto esercizio» della *iustitia*.

Ed è significativo, a mio avviso, che, con l'espressione «*usus munusque iustitiae*», non si faccia riferimento tecnicamente all'«amministrazione della giustizia»<sup>182</sup>, cioè ad un ambito giudiziario, ciò che mi sembra potersi desumere, per un verso, dal fatto che in tutto il capitolo 54<sup>183</sup> non vi sia

<sup>177</sup> S. Gori, *Le nozioni*, cit., p. 364.

<sup>178</sup> S. Gori, *Le nozioni*, cit., p. 365.

<sup>179</sup> Su questa espressione v. C. Solimena, *Plinio il Giovine*, cit., p. 201 e nt. 4.

<sup>180</sup> Così, giustamente, M. Pani, *Sulla nozione di 'obsequium'*, cit., p. 173; Id., *Sviluppi*, cit., p. 189.

<sup>181</sup> S. Gori, *Le nozioni*, cit., p. 365.

<sup>182</sup> Come sembra invece ritenere il Trisoglio, *Opere di Plinio II*, cit., p. 1281, che traduce l'«*usum munusque iustitiae*» pliniano con «applicare ed amministrare la giustizia». *Contra* E. Malcovati, *Plinio il giovane*, cit., p. 54, che sintetizza l'«*usum munusque iustitiae*» di Plinio con «esercizio della giustizia».

<sup>183</sup> *Et quis iam locus miserae adulationis manebat ignarus, cum laudes imperatorum ludis etiam et commissionibus celebrarentur, saltarentur atque in omne ludibrium effeminatis vocibus, modis, gestibus frangerentur? Sed illud indignum, quod eodem tempore in senatu et in scaena, ab histrione et a consule laudabantur. Tu procul a tui cultu ludicras artes removisti. Seria ergo te carmina bonorque aeternum annualium, non haec brevis et pudenda praedicatio colit; quin etiam tanto maiore consensu in venerationem tui theatra ipsa consurgent, quanto magis de te scaenae silebunt. Sed quid ego istud admiror, cum eos quoque honores, qui tibi a nobis offeruntur, aut delibare parcissime aut omnino soleas recusare? Nihil ante tam vulgare, tam parvum in senatu agebatur, ut non laudibus principum immorarentur, quibuscumque censendi necessitas accidisset. De ampliando numero gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur et quasi prolatis imperii finibus nunc ingentes arcus excessurosque templorum fastigium titulos, nunc menses etiam nec hos singulos nomini Caesarum dicabamus. Patiebantur illi et, quasi meruissent, laetabantur. At nunc quis nostrum tamquam oblitus eius, de quo refertur, censendi officium principis honore consumit? Tuae moderationis laus haec constantia nostra est, tibi obsequimur, quod in*

alcun indizio che possa confortare tale conclusione e, per altro verso, dalla circostanza che, tra le più disparate attività svolte dal senato menzionate nel quarto paragrafo dello stesso capitolo<sup>184</sup>, non si faccia alcun riferimento a quella giudiziaria. Conclusione, questa, che costituisce allora l'ennesima conferma di quanto si è ricavato dall'indagine su tutti gli altri testi pliniani in precedenza esaminati, e cioè che, in nessuna di queste testimonianze, il termine 'iustitia' abbia un significato giuridico.

### 7. Conclusioni

Dall'indagine è emerso che il concetto di 'iustitia' presente nelle opere di Plinio non coincide affatto con quello che si rinviene nel diritto romano, dal momento che questo integerrimo e fedele servitore dello Stato propone della *iustitia* una teorizzazione diversa, intendendola come ideale di 'etica sociale ed economica' del potere e, al contempo, come guida sicura nella quotidiana pratica di governo, che, come si evince da *epist.* 1.10.10 e 1.22.6-7, muove addirittura da presupposti filosofici, configurandosi così quale elemento di mediazione tra attività giuridica e momento filosofico, con la conseguenza che la *iustitia* viene ad essere intesa come virtù morale che concorre, insieme ad altre, a qualificare in senso positivo, tipologie di soggetti diverse da quella del giurista (*epist.* 3.2.2-3).

In diverse *epistulae* Plinio affronta poi il tema della *iustitia* inquadrandola eticamente e politicamente in quello più ampio delle *virtutes iudicis*, ponendola in correlazione, di volta in volta, con la *gravitas* (*epist.* 6.31.1-2), la *severitas* (*epist.* 3.9.19), l'*humanitas* (*epist.* 9.5.1), la *constantia* (*epist.* 4.9.20-21), la *patientia* (*epist.* 6.2.7-9), che si appalesano, seppure talvolta volutamente in un'ottica di netta ed evidente antitesi dell'una con l'altra, come sue componenti fondamentali e caratteristiche più evidenti che cercano non di rado, come sembra potersi desumere anche da *epist.* 10.86b, di conciliare il rispetto della personalità dell'uomo e l'imparzialità tipica della *iustitia*, cardine, quest'ultimo, della *iustitia* che, come si ricava da *epist.* 9.13.4, poteva vacillare in quanto messo a dura prova da condizionamenti esterni ad essa.

*curiam non ad certamen adulationum, sed ad usum munusque iustitiae convenimus, hanc simplicitati tuae veritatisque gratiam relaturi, ut te, quae vis, velle, quae non vis, nolle credamus. Incipimus inde, desinimus ibi, a quo incipi, in quo desini sub alio principe non posset. Nam plerisque ex decretis honoribus et alii non receperunt; nemo ante tantus fuit, ut crederetur noluisse decerni; quod ego titulis omnibus speciosius reor, quando non trabibus aut saxis nomen tuum, sed monumentis aeternae laudis inciditur.*

<sup>184</sup> De ampliando numero gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur et quasi prolatis imperii finibus nunc ingentes arcus excessurosque templorum fastigium titulos, nunc menses etiam nec hos singulos nomini Caesarum dicabamus ... Su questo testo v. S. Randazzo, 'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur' (D. 47, 22, 1, 1), in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 94-95 (1991-1992) p. 71.

La *'iustitia'* pliniana ricorre poi anche in relazione ad un ambito del tutto particolare quale quello economico-finanziario, in cui la *iustitia*, lungi dal coincidere con il rigore del *ius*, agisce come criterio morale di equilibrio tra situazioni formalmente uguali ma sostanzialmente diverse e che non potevano perciò esigere un medesimo trattamento (*epist.* 8.2.1-3), configurandosi pertanto come un vero e proprio *exemplum* di 'ordinamento ideale' dei rapporti sociali ed economici finalizzato a migliorare il comportamento dei governanti e, tra questi, persino dell'imperatore Traiano. A proposito del quale ed in un contesto ideologico dominato dalla *providentia principis* come motivo di coagulazione e diffusione del consenso, la *iustitia* appare chiaramente come fondamento delle decisioni dell'autorità imperiale (*epist.* 10.55), propagandando così l'immagine di un potere, appunto quello traiano, che ricercava una *iustitia* che, per un verso, si tenesse ben lontana dall'intransigenza del *ius* e, per altro verso, fungesse da cerniera tra la 'cultura dell'amministrazione' di Plinio e la 'cultura del potere' di Traiano. Il tutto, dunque, alla luce di una *iustitia* 'distributiva' che fosse adeguata al 'senso di giustizia' proprio di un determinato momento ed ambiente storico e si configurasse, perciò, come preciso motivo ispiratore di un 'modello ideale di governo'.

Di *iustitia* Plinio discorre inoltre in relazione all'attività amministrativa in *paneg.* 33.1-2, in cui la prima viene correlata alla *liberalitas* in un contesto dominato dall'*utilitas*, intesa come finalità di buon governo che ogni imperatore deve prefiggersi nell'esercizio della sua attività amministrativa e, quindi, come '*utilitas publica*' che può consentire talora l'individuazione di una soluzione amministrativa 'politicalmente' opportuna, che si fonda, al contempo, appunto sulla *liberalitas* e, insieme, sulla *iustitia*. La *liberalitas* sembra trovare però un suo correttivo nella *moderatio*, che è richiamata in stretta connessione con la *iustitia* in *paneg.* 78.2, in cui Plinio sembra rievocare l'*imperium iustum et moderatum* tacitano, cioè un *imperium* che, a dispetto del potere assoluto che ne stava alla base, era ispirato ad un equilibrio frutto della sintesi appunto tra *iustitia* e *moderatio*, la quale finisce per divenire direttiva fondamentale e principio generale che, da un canto, mitiga la talvolta eccessiva *liberalitas principis* e, dall'altro, smussa le asprezze del *ius*, dando così luogo ad una misura e, soprattutto, ragionevolezza che informano di sé la *iustitia*.

Ed è ancora il tema della *moderatio* che ritorna in *paneg.* 54.5, che appare particolarmente importante perché vi ricorre l'espressione «*munus iustitiae*», la quale costituisce il terminale e, insieme, la sintesi dei quattro termini utilizzati da Plinio in questo stesso passo (*officium*, *honos*, *obsequium* e *munus*) in riferimento agli esponenti del ceto dirigente e, in particolare, alle persone che, come i senatori ed il principe, avevano le più alte responsabilità di governo. E ciò, nell'ottica di un *honos* che garantisce allo

Stato che ognuno e, quindi, anche il *princeps* compia il proprio *munus* e, in particolare, il «*munus iustitiae*», che, però, alla luce del fatto che Plinio discorra di «*usus munusque iustitiae*», non suona solo come sterile e programmatica affermazione della necessità di un 'servizio' (*munus*) di *iustitia*, ma anche e, soprattutto, come preciso e forte richiamo all'«*usus iustitiae*», cioè all'«applicazione pratica» ed al «concreto esercizio» della *iustitia*. Ed è significativo che, con l'espressione «*usus munusque iustitiae*», non si faccia riferimento tecnicamente all'«amministrazione della giustizia». Conclusione, questa, che costituisce allora l'ennesima conferma di quanto si è ricavato dall'indagine su tutti gli altri testi pliniani in precedenza esaminati, e cioè che, in nessuna di queste testimonianze, il termine 'iustitia' abbia un significato giuridico.